

*La storia della nostra Costituzione*

Progettazione grafica Ars Imago Srl  
Ricerca e revisione degli atti parlamentari Luisa Banfi Bistoncini

Copyright 2008 Senato della Repubblica  
A cura dell'Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni e dell'Ufficio comunicazione istituzionale.



*Con questa pubblicazione il Senato della Repubblica intende agevolare la conoscenza della Costituzione Repubblicana da parte dei cittadini, rendendo loro accessibile - articolo per articolo - non solo il testo vigente della Carta fondamentale, ma anche il progetto originariamente predisposto dalla Commissione dei Settantacinque, gli emendamenti ad esso presentati, il testo approvato dall'Assemblea Costituente ed infine gli estremi delle eventuali leggi di revisione costituzionale successivamente intervenute.*

“Questa Carta che stiamo per darci è, essa stessa, un inno di speranza e di fede. Infondato è ogni timore che sarà facilmente divelta, sommersa, e che sparirà presto. No; abbiamo la certezza che durerà a lungo, e forse non finirà mai, ma si verrà completando ed adattando alle esigenze dell'esperienza storica.

OMISSIS

E così avverrà; la Costituzione sarà gradualmente perfezionata; e resterà la base definitiva della vita costituzionale italiana. Noi stessi - ed i nostri figli - rimedieremo alle lacune ed ai difetti, che esistono, e sono inevitabili.”

*Meuccio Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione.  
Resoconto della seduta pomeridiana dell'Assemblea Costituente  
del 22 dicembre 1947*

“Do lettura del messaggio di Enrico De Nicola:  
*Roma, 22 dicembre 1947 - ore 18,30*

«La ringrazio vivamente, illustre Presidente, di avermi comunicato con cortese sollecitudine l'approvazione della Costituzione della Repubblica italiana.

Il mio pensiero, reverente e devoto, si rivolge; in questo momento di sincera commozione, all'Assemblea Costituente, che - sotto la Sua incomparabile e indimenticabile Presidenza - ha compiuto un lavoro di cui gli storici daranno certamente un giudizio sereno, che onorerà il nostro Paese, per la profondità delle indagini compiute, per l'altezza dei dibattiti svoltisi, per lo zelo coscienzioso costantemente osservato nella ricerca delle soluzioni più democratiche e nella formulazione rigorosamente tecnica dei principi fondamentali e delle specifiche norme costituzionali - e all'Italia nostra, amata e martoriata, che dalle sventure sofferte e dai sacrifici affrontati, saprà trarre ancora una volta, nella concordia degli intenti e delle opere dei suoi figli, le energie necessarie per il suo sicuro avvenire, offrendo al mondo un nuovo esempio di eroiche virtù civili e un nuovo incitamento al progresso sociale». *(Vivissimi, generali, prolungati applausi, cui si associa il pubblico delle tribune).*

Giunga il nostro riverente affettuoso pensiero ad Enrico De Nicola, che oggi acclamiamo primo Presidente della Repubblica Italiana. *(Nuovi vivissimi, generali applausi).*”

*Umberto Terracini, Presidente dell'Assemblea Costituente.  
Resoconto della seduta pomeridiana dell'Assemblea Costituente  
del 22 dicembre 1947*



L'Assemblea Costituente venne eletta il 2 giugno 1946; il 25 giugno si tenne la seduta inaugurale. In quella stessa data vennero a cessare i lavori della Consulta.

All'interno dell'Assemblea venne nominata una "Commissione per la Costituzione", composta da 75 membri appartenenti a tutte le forze politiche. A tale Commissione (meglio conosciuta come "Commissione dei 75"), venne affidato il compito di presentare un "Progetto di Costituzione".

La Commissione venne ripartita in tre Sottocommissioni.

Prima Sottocommissione: diritti e doveri dei cittadini; seconda Sottocommissione: organizzazione costituzionale dello Stato; terza Sottocommissione: rapporti economici e sociali.

La Commissione dei 75, presieduta dall'On.le Ruini, iniziò i suoi lavori il 20 luglio 1946 e li concluse, approvando un "Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana", che presentò alla Presidenza dell'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1947.

L'Assemblea Costituente presieduta dall'On.le Terracini, iniziò l'esame del Progetto il 4 marzo 1947 e lo concluse con l'approvazione definitiva il 22 dicembre 1947.

La Carta Costituzionale venne promulgata il 27 dicembre 1947 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 28 dicembre 1947. È entrata in vigore il 1° gennaio 1948.





## INDICAZIONI UTILI PER LA "LETTURA"

### PER PROGETTO DELLA COMMISSIONE

si intende il testo del progetto elaborato dalla Commissione dei 75.

### PER EMENDAMENTI APPROVATI

si intendono proposte di modifica al progetto della Commissione, presentate da costituenti nel corso della discussione in Assemblea e approvate. Tali proposte, denominate "emendamenti", sono riportate seguendo l'ordine cronologico di presentazione. Accanto ai nomi dei presentatori si è ritenuto utile, ai fini di una più completa "lettura", indicare il Gruppo parlamentare di appartenenza.

### PER TESTO AGGIUNTIVO

si intende il testo di nuovi articoli proposti nel corso della discussione generale da singoli o più costituenti al Progetto della Commissione. Anche in questo caso sono riportati i nomi dei presentatori ed il Gruppo parlamentare di appartenenza.

### PER TESTO APPROVATO

si intende il testo interamente e definitivamente votato dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947.

### PER LEGGI DI MODIFICA

si intendono quelle leggi che, nel corso degli anni, hanno apportato modifiche ad alcuni articoli della Costituzione approvata nel 1947.

### PER TESTO IN VIGORE

si intende il testo vigente alla data della pubblicazione del presente volume.



## L'ASSEMBLEA COSTITUENTE GRUPPI PARLAMENTARI

<b>AUTONOMISTA</b>	Partito di Azione e Partito Sardo di Azione	<b>PSIUP</b>	Partito Socialista di Unità Proletaria (prima della scissione del gennaio 1947)
<b>BNL</b>	Blocco Nazionale della Libertà	<b>PSI</b>	Partito Socialista Italiano (dopo la scissione del 1947)
<b>DC</b>	Democrazia Cristiana	<b>PSLI</b>	Partito Socialista dei lavoratori italiani (dopo la scissione del 1947)
<b>MISTO</b>	Deputati che non fanno parte di alcun Gruppo parlamentare	<b>UDN</b>	Unione Democratica Nazionale
<b>PCI</b>	Partito Comunista Italiano	<b>UQ</b>	Fronte Democratico Liberale dell'Uomo Qualunque
<b>PDL</b>	Partito Democratico del Lavoro		
<b>PRI</b>	Partito Repubblicano Italiano		

## DEPUTATI ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

I nomi in grassetto si riferiscono ai parlamentari componenti la Commissione per la Costituzione, comunemente denominata "Commissione dei 75", presieduta dall'On.le RUIINI Bartolomeo (Meuccio)





ABOZZI Giuseppe  
ADONNINO Giovan Battista  
ALBERGANTI Giuseppe  
ALBERTI Antonio  
ALBERTI Giuseppe (1)  
ALDISIO Salvatore  
ALLEGATO Luigi  
AMADEI Leonetto  
**AMBROSINI Gaspare**  
AMEDEO Filippo (2)  
**AMENDOLA Giorgio**  
ANDREOTTI Giulio  
ANGELINI Armando  
ANGELUCCI Nicola  
ARATA Giuseppe  
ARCAINI Giuseppe  
ARCANGELI Alessandro  
ASSENATO Mario  
AVANZINI Ennio  
AYROLDI CARISSIMO Giuseppe  
AZZALI Leone (3)  
AZZI Arnaldo  
BACCICONI Luigi  
BADINI CONFALONIERI Vittorio  
BALDASSARI Gino  
BALDUZZI Luigi  
BARACCO Leopoldo  
BARBARESCHI Gaetano  
BARDINI Vittorio  
BARGAGNA Italo  
BARONTINI Anelito  
BARONTINI Ilio  
BARTALINI Ezio (4)  
BASILE Guido  
BASSANO Carlo (5)  
**BASSO Lelio**  
BASTIANETTO Celeste (6)  
BATTISTI Luigi (7)  
BAZOLI Stefano  
BEI Adele  
BELLATO Angelo  
BELLAVISTA Girolamo

UQ  
DC  
PCI  
DC  
PSIUP-PSI  
DC  
PCI  
PSIUP-PSI  
**DC**  
PSIUP-PSI  
**PCI**  
DC  
DC  
DC  
PSIUP-PSLI  
DC  
DC  
PCI  
DC  
UQ  
PRI  
PRI  
DC  
UDN-PLI  
PCI  
DC  
DC  
PSIUP-PSI  
PCI  
PCI  
PCI  
PCI  
PSIUP-PSI  
PDL  
PDL  
**PSIUP-PSI**  
DC  
PSIUP-PSI  
DC  
PCI  
DC  
UDN-PLI

Cagliari  
Palermo  
Milano  
Verona  
Roma  
Palermo  
Bari  
Pisa  
**Palermo**  
Torino  
**Coll. Unico Naz.**  
Roma  
Pisa  
Roma  
Parma  
Milano  
Ancona  
Bari  
Mantova  
Lecce  
Roma  
Coll. Unico Naz.  
Verona  
Cuneo  
Pisa  
Milano  
Cuneo  
Genova  
Siena  
Pisa  
Genova  
Pisa  
Coll. Unico Naz.  
Catania  
L'Aquila  
**Como**  
Venezia  
Trento  
Brescia  
Ancona  
Cuneo  
Palermo

Avvocato  
Avvocato  
Ferroviere  
Avvocato, agricoltore  
Professore  
Dottore in giurisprudenza, agricoltore  
Contadino  
Avvocato  
**Professore ordinario nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma**  
Organizzatore  
**Dottore in giurisprudenza, giornalista**  
Dottore in giurisprudenza, giornalista  
Avvocato  
Avvocato  
Avvocato  
Dirigente bancario  
Dottore in scienze agrarie, professore di economia politica nell'Università di Macerata  
Avvocato  
Avvocato  
Dottore in medicina  
Impiegato statale  
Generale di divisione nella riserva  
Conduttore capo delle ferrovie dello Stato  
Avvocato  
Industriale  
Dottore in giurisprudenza, dirigente di banca  
Avvocato  
Commissario  
Operaio  
Impiegato  
Operaio  
Ferroviere  
Avvocato  
Professore, avvocato  
Avvocato  
**Avvocato**  
Avvocato  
Dottore in scienze economiche  
Avvocato  
Operaia  
Impiegato bancario  
Avvocato, professore universitario, giornalista





BUCCI Quinto  
BUFFONI Francesco  
**BULLONI Pietro**  
BUONOCORE Giuseppe  
BURATO Arturo  
CACCIATORE Luigi  
CACCURI Edmondo  
CAIATI Italo Giulio  
CAIRO Arrigo  
**CALAMANDREI Piero**  
CALDERA Carlo  
CALOSSO Umberto  
CAMANGI Ludovico  
CAMPILLI Pietro  
CAMPOSARCUNO Michele  
CANDELA Giuseppe  
CANEPA Giuseppe  
**CANEVARI Emilio**  
CANNIZZO Bartolomeo  
CAPORALI Giovanni Ernesto  
CAPPA Paolo  
CAPPELLETTI Guglielmo  
**CAPPI Giuseppe**  
CAPPUGI Renato  
CAPRANI Aldo (9)  
CAPUA Antonio  
CARANDINI Nicolò (10)  
CARBONARI Luigi  
CARBONI Angelo  
CARBONI Enrico (11)  
CARIGNANI Giovanni  
**CARISTIA Carmelo**  
CARMAGNOLA Luigi  
CAROLEO Francesco  
CARONIA Giuseppe  
CARPANO MAGLIOLI Ernesto  
CARRATELLI Benedetto  
CARTIA Giovanni  
CASO Giovanni  
CASSIANI Gennaro  
CASTELLI Edgardo  
CASTELLI AVOLIO Giuseppe

PCI  
PSIUP-PSI  
**DC**  
BNL-MISTO  
DC  
PSIUP-PSI  
DC  
DC  
PSIUP-PSLI  
**AUTONOMISTA**  
PSIUP-PSI  
PSIUP-PSLI  
PRI  
DC  
DC  
UDN  
PSIUP-PSLI  
**PSIUP-PSLI**  
UQ  
PSIUP-PSLI  
DC  
DC  
**DC**  
DC  
PCI  
UQ  
PLI  
DC  
PSIUP-PSLI  
DC  
DC  
**DC**  
PSIUP-PSI  
BNL-MISTO  
DC  
PSIUP-PSI  
DC  
PSIUP-PSLI  
DC  
DC  
DC  
DC  
DC  
DC

Bologna  
Como  
**Brescia**  
Napoli  
Verona  
Coll. Unico Naz.  
Bari  
Lecce  
Milano  
**Coll. Unico Naz.**  
Verona  
Torino  
Roma  
Roma  
Benevento  
Catania  
Genova  
**Milano**  
Catania  
Mantova  
Genova  
Verona  
**Mantova**  
Firenze  
Brescia  
Catanzaro  
Napoli  
Trento  
Roma  
Cagliari  
Pisa  
**Catania**  
Torino  
Catanzaro  
Catania  
Torino  
Catanzaro  
Catania  
Napoli  
Catanzaro  
Milano  
L'Aquila

Operaio  
Avvocato  
**Avvocato**  
Dottore in lettere e in giurisprudenza, docente di diritto ecclesiastico nell'Università di Napoli  
Agricoltore  
Ingegnere  
Dottore in giurisprudenza, primo pretore  
Professore di filosofia e pedagogia  
Avvocato  
**Avvocato, professore ordinario di diritto e procedura civile. Rettore Magnifico Università di Firenze**  
Avvocato  
Dottore in lettere, giornalista  
Ingegnere civile  
Dottore in economia e commercio  
Avvocato, professore  
Avvocato  
Avvocato, pubblicista  
**Geometra**  
Dottore in giurisprudenza  
Organizzatore sindacale  
Avvocato, pubblicista  
Laureato in giurisprudenza, dirigente industriale  
**Dottore in lettere e in giurisprudenza, avvocato**  
Impiegato ferroviario  
Avvocato  
Laureato in medicina, docente di radiologia medica  
Dottore in giurisprudenza  
Dottore in scienze politiche, industriale  
Avvocato  
  
Avvocato  
**Professore ordinario nell' Università di Catania**  
Segretario della Camera del Lavoro di Torino  
Avvocato  
Medico, Rettore Università di Roma  
Avvocato  
  
Avvocato  
Medico, docente di medicina del lavoro nell'Università di Napoli  
Avvocato  
Avvocato  
Consigliere di Stato

**CASTIGLIA Pietro**

CASTROGIOVANNI Attilio  
 CAVALLARI Vincenzo  
 CAVALLI Antonio  
 CAVALLOTTI Alberto  
 CERRETI Giulio

**CEVOLOTTO Mario**

CHATRIAN Luigi  
 CHIARAMELLO Domenico  
 CHIARINI Gaetano (12)  
 CHIEFFI Francesco  
 CHIOSTERGI Giuseppe  
 CIAMPITTI Giovanni  
 CIANCA Alberto  
 CICCOLUNGO Nicola  
 CICERONE Vincenzo  
 CIFALDI Antonio  
 CIMENTI Fiorenzo  
 CINGOLANI Mario  
 CLERICI Edoardo  
 COCCIA Ivo

**CODACCI PISANELLI Giuseppe**

CODIGNOLA Tristano

**COLITTO Francesco**

COLOMBI Arturo  
 COLOMBO Emilio  
 COLONNA di PALIANO Carlo  
 COLONNETTI Gustavo  
 CONCI Elisabetta  
 CONDORELLI Orazio

**CONTI Giovanni**

COPPA Ezio  
 COPPI Alessandro  
 CORASSORI Alfeo (13)  
 CORAZZIN Luigi (14)  
 CORBI Bruno

**CORBINO Epicarmo****CORSANEGO Camillo**

CORSI Angelo  
 CORSINI Tommaso  
 CORTESE Guido  
 CORTESE Pasquale (15)

**UQ**

MISTO

PCI

DC

PCI

PCI

**PDL**

DC

PSIUP-PSLI

PCI

DC

PRI

DC

AUTONOMISTA (PA)

DC

BNL-MISTO-UQ

UDN-PLI

DC

DC

DC

DC

DC

**DC**

AUTONOMISTA (PA)

**UQ**

PCI

DC

BNL-PLI

DC

DC

BNL-PLI

**PRI**

UQ

DC

PCI

DC

PCI

MISTO-PLI

**DC**

PSIUP-PSLI

UQ

UDN-PLI

DC

**Palermo**

Catania

Bologna

Brescia

Milano

Siena

**Coll. Unico Naz.**

Coll. Unico Naz.

Cuneo

Brescia

Cagliari

Ancona

Benevento

Coll. Unico Naz.

Ancona

Lecce

Benevento

Verona

Perugia

Milano

Perugia

**Lecce**

Coll. Unico Naz.

**Benevento**

Bologna

Potenza

Napoli

Torino

Trento

Catania

**Roma**

Napoli

Parma

Parma

Venezia

L'Aquila

Napoli

**Roma**

Cagliari

Coll. Unico Naz.

Napoli

Palermo

**Avvocato**

Avvocato

Avvocato

Avvocato, professore di lettere, dottore commercialista

Medico chirurgo, specialista in pediatria

Giornalista

**Avvocato**

Dottore in giurisprudenza, generale dell'Esercito

Dottore in scienze economiche e commerciali

Dottore in economia e commercio

Professore

Avvocato

Dottore in giurisprudenza

Dottore in giurisprudenza

Dottore in scienze politiche

Avvocato

Funzionario di banca

Dottore in chimica, professore

Laureato in giurisprudenza

Avvocato

**Laureato in giurisprudenza; libero docente di diritto amministrativo**

Dottore in giurisprudenza, editore

**Professore, avvocato**

Operaio, pubblicista

Dottore in giurisprudenza

Dottore in agraria, agricoltore

Ingegnere, professore universitario

Dottore in lettere, insegnante

Avvocato, professore universitario

**Laureato in legge**

Medico, docente di medicina del lavoro

Dottore in giurisprudenza e scienze sociali, avvocato

Bracciante

Ragioniere

Dottore in giurisprudenza, pubblicista

Professore nella Università di Napoli

**Avvocato, professore, dottore commercialista**

Dottore agronomo

Avvocato

Medico chirurgo



COSATTINI Giovanni  
COSTA Gastone  
COSTANTINI Antonio  
COTELESSA Mario  
COVELLI Alfredo  
CREMASCHI Carlo  
CREMASCHI Olindo (16)  
CRISPO Amerigo  
CROCE Benedetto  
CUOMO Giovanni  
D'AGATA Antonino (17)  
DAMIANI Ugo  
D'AMICO Diego (18)  
D'AMICO Michele  
D'ARAGONA Lodovico  
DE CARO Gerardo  
DE CARO Raffaele  
DE FALCO Giuseppe  
DE FILPO Luigi  
DE GASPERI Alcide  
DEL CURTO Giovanni  
DELLA SETA Ugo  
DELLI CASTELLI Filomena  
DE MARIA Beniamino  
DE MARTINO Carmine  
DE MERCURIO Ugo  
**DE MICHELE Luigi**  
DE MICHELIS Paolo  
DE PALMA Giacomo  
DE UNTERRICHTER JERVOLINO Maria  
**DE VITA Francesco**  
DI FAUSTO Florestano  
DI GIOVANNI Eduardo  
DI GLORIA Calogero  
**DI VITTORIO Giuseppe**  
**DOMINEDÒ Francesco Maria**  
DONATI Antigono (19)  
D'ONOFRIO Edoardo  
**DOSSETTI Giuseppe**  
DOZZA Giuseppe  
DUGONI Eugenio  
**EINAUDI Luigi**

PSIUP-PSI	Udine	Avvocato
PSIUP-PSI	Verona	Avvocato
PSIUP-PSI	Venezia	Avvocato
DC	L'Aquila	Dottore in medicina, professore
MISTO	Salerno	Dottore in giurisprudenza, professore di lettere, pubblicista
DC	Brescia	Dottore in lettere, professore
PCI	Parma	Agricoltore
UDN-PLI	Napoli	Avvocato
UDN-PLI	Coll. Unico Naz.	Dottore in filosofia, scrittore
UDN-PLI	Salerno	Dottore in lettere e in giurisprudenza
PCI	Messina	Commerciante
MISTO	Coll. Unico Naz.	Ingegnere civile
DC	Palermo	Medico oculista, docente universitario
PCI	Palermo	Geometra
PSIUP-PSLI	Milano	Pubblicista
DC	Bari	Laureato in filosofia e giurisprudenza
UDN-PLI	Coll. Unico Naz.	Avvocato
UQ-MISTO	Salerno	Dottore in scienze economiche e commerciali
PCI	Potenza	Agricoltore
DC	Trento	Dottore in filosofia
DC	Como	Laureato in medicina, chirurgia e giurisprudenza
PRI	Roma	Professore di filosofia e pedagogia
DC	L'Aquila	Dottore in lettere
DC	Lecce	Dottore in medicina ed in scienze naturali
MISTO	Salerno	Dottore in scienze economiche e sociali
PRI	Coll. Unico Naz.	Avvocato
<b>DC</b>	<b>Napoli</b>	<b>Dottore in giurisprudenza e scienze politico-sociali</b>
PSIUP-PSI	Cuneo	Impiegato
DC	Roma	Avvocato
DC	Coll. Unico Naz.	Dottore in lettere
<b>PRI</b>	<b>Palermo</b>	<b>Dottore in economia e commercio</b>
DC	Roma	Ingegnere, architetto
PSIUP-PSLI	Catania	Avvocato
PSIUP-PSLI	Firenze	Dottore in giurisprudenza
<b>PCI</b>	<b>Coll. Unico Naz.</b>	<b>Segretario generale della Confederazione generale italiana del lavoro</b>
<b>DC</b>	<b>Roma</b>	<b>Professore universitario, avvocato</b>
PDL	L'Aquila	Laureato in giurisprudenza e scienze politiche
PCI	Roma	Giornalista
<b>DC</b>	<b>Parma</b>	<b>Professore universitario di diritto ecclesiastico</b>
PCI	Bologna	Impiegato
PSIUP-PSI	Mantova	Dottore in giurisprudenza, dirigente d'azienda
<b>UDN-PLI</b>	<b>Coll. Unico Naz.</b>	<b>Professore universitario</b>

ERMINI Giuseppe  
**FABBRI Gustavo**  
FABRIANI Arnaldo  
FACCHINETTI Cipriano  
FACCIO Luigi  
FALCHI Battista (20)  
**FANFANI Amintore**  
FANTONI Luciano  
FANTUZZI Silvio  
FARALLI Vannuccio  
FARINA Giovanni  
FARINI Carlo  
FEDELI Aldo  
FEDELI Armando  
**FEDERICI Maria**  
FERRARESE Antonio  
FERRARI Giacomo  
FERRARIO Celestino  
FERRERI Pietro (21)  
FIETTA Cornelio  
FILIPPINI Giuseppe  
**FINOCCHIARO APRILE Andrea**  
FIORE Umberto (22)  
FIORENTINO Giosuè  
FIORITTO Domenico  
FIRRAO Giuseppe  
FLECCHIA Vittorio  
FOA Vittorio  
FOGAGNOLO Alberto  
FORESI Palmiro  
FORNARA Piero  
FRANCESCHINI Francesco  
FRESA Armando  
FROGGIO Giacinto  
**FUSCHINI Giuseppe**  
FUSCO Giuseppe  
GABRIELI Antonio  
GALATI Vito Giuseppe  
GALIO Michelangelo (23)  
GALLICO SPANO Nadia  
GALLO Concetto  
GARLATO Giuseppe

DC  
**MISTO**  
DC  
PRI  
PSIUP-PSI  
DC  
**DC**  
DC  
PCI  
PSIUP-PSI  
PCI  
PCI  
PSIUP-PSI  
PCI  
**DC**  
DC  
PCI  
DC  
DC  
PSIUP-PSLI  
PSIUP-PSLI  
**MISTO**  
PCI  
PSIUP-PSI  
PSIUP-PSI  
DC  
PCI  
AUTONOMISTA (PA)  
PSIUP-PSI  
DC  
PSIUP-PSI  
DC  
UQ-MISTO  
DC  
**DC**  
UDN-PLI  
DC  
DC  
PDL-PLI  
PCI  
**MISTO**  
DC

Perugia  
**Coll. Unico Naz.**  
L'Aquila  
Coll. Unico Naz.  
Verona  
Cagliari  
**Siena**  
Udine  
Parma  
Genova  
Milano  
Perugia  
Verona  
Perugia  
**Coll. Unico Naz.**  
Venezia  
Parma  
Como  
Milano  
Milano  
Ancona  
**Palermo**  
Catania  
Palermo  
Bari  
Napoli  
Torino  
Coll. Unico Naz.  
Verona  
Firenze  
Torino  
Venezia  
Coll. Unico Naz.  
Catanzaro  
**Coll. Unico Naz.**  
Napoli  
Lecce  
Catanzaro  
Palermo  
Roma  
Catania  
Udine

Professore, Rettore Università di Perugia  
**Avvocato**  
Professore ordinario di lettere nei licei  
Pubblicista  
Impiegato  
Avvocato  
**Professore ordinario di storia economica**  
Avvocato  
Coltivatore diretto  
Industriale  
Agricoltore  
Impiegato  
Avvocato  
Meccanico  
**Professoressa di lettere**  
Avvocato  
Ingegnere  
Rappresentante di commercio  
Laureato in matematica e in scienze economiche  
Avvocato  
Avvocato  
**Avvocato**  
Organizzatore sindacale  
Ingegnere  
Avvocato  
Ingegnere  
Operaio decoratore  
Dottore in giurisprudenza  
Avvocato  
Laureato in chimica e in giurisprudenza  
Medico, libero docente in clinica pediatrica  
Professore ordinario di filosofia e storia  
Ingegnere  
Avvocato  
**Avvocato**  
Avvocato  
Avvocato  
Professore ordinario di filosofia e storia  
Medico chirurgo  
  
Commerciante  
Ingegnere, direttore di consorzio di bonifica



GASPAROTTO Luigi  
GATTA Alessandro  
GAVINA Cesare  
GERMANO Attilio  
GERVASI Galliano  
GEUNA Silvio  
GHIDETTI Vittorio  
**GHIDINI Gustavo**  
GHISLANDI Guglielmo  
GIACCHERO Enzo  
GIACOMETTI Guido  
GIANNINI Guglielmo  
GIOLITTI Antonio  
GIORDANI Igino  
**GIUA Michele**  
GONELLA Guido  
GORRERI Dante  
GORTANI Michele  
GOTELLI Angela  
GRANDI Achille (24)  
**GRASSI Giuseppe**  
GRAZI Enrico  
GRAZIA Verenin  
GREPPI Antonio (25)  
**GRIECO Ruggero**  
GRILLI Umberto  
GRISOLIA Girolamo (26)  
GRONCHI Giovanni  
GUARIENTO Antonio  
GUERRIERI Emanuele  
GUERRIERI Filippo  
GUI Luigi  
GUIDI CINGOLANI Angela Maria  
GULLO Fausto  
GULLO Rocco  
IMPERIALE Giuseppe  
**IOTTI Leonilde**  
JACINI Stefano  
JACOMETTI Alberto  
JERVOLINO Angelo Raffaele  
LABRIOLA Arturo  
LACONI Renzo

PDL  
DC  
PCI  
DC  
PCI  
DC  
PCI  
**PSIUP-PSLI**  
PSIUP-PSLI  
DC  
PSIUP-PSI  
UQ  
PCI  
DC  
**PSIUP-PSI**  
DC  
PCI  
DC  
DC  
DC  
**UDN-PLI**  
PSIUP-PSI  
PSIUP-PSI  
PSIUP-PSI  
**PCI**  
PSIUP-PSLI  
PRI  
DC  
DC  
DC  
DC  
DC  
DC  
PCI  
PSIUP-PSLI  
PCI  
**PCI**  
DC  
PSIUP-PSI  
DC  
UDN  
PCI

Coll. Unico Naz.  
Napoli  
Milano  
Bari  
Siena  
Torino  
Venezia  
**Parma**  
Brescia  
Cuneo  
Venezia  
Coll. Unico Naz.  
Cuneo  
Roma  
**Torino**  
Verona  
Parma  
Udine  
Genova  
Milano  
**Lecce**  
Siena  
Bologna  
Milano  
**Lecce**  
Cuneo  
Roma  
Pisa  
Verona  
Catania  
Genova  
Verona  
Roma  
Catanzaro  
Palermo  
Bari  
**Parma**  
Milano  
Torino  
Napoli  
Napoli  
Cagliari

Avvocato  
Avvocato  
Avvocato  
Dottore in economia e commercio  
Artigiano  
Laureato in lingue straniere, pubblicista  
Poligrafico  
**Avvocato**  
Avvocato  
Ingegnere  
Presidente dell'Ente consumi di Venezia  
Giornalista  
Dottore in giurisprudenza, consulente editoriale  
Dottore in lettere, giornalista  
**Libero docente di chimica generale**  
Professore universitario  
Idraulico  
Dottore in scienze naturali, professore ordinario di geologia  
Dottore in lettere, insegnante  
Tipografo  
**Avvocato, professore**  
Ingegnere  
Direttore ufficio regionale del lavoro per l'Emilia  
Avvocato  
**Pubblicista**  
Avvocato  
Avvocato  
Dottore in lettere, industriale  
Ingegnere  
Avvocato  
Avvocato  
Dottore in filosofia, insegnante  
Dottore in lettere slave  
Avvocato  
Avvocato  
Ferroviere  
**Dottore in lettere, insegnante**  
Avvocato  
Dottore in scienze agrarie  
Avvocato, docente universitario  
Professore, avvocato  
Dottore in filosofia

LA GRAVINESE Nicola  
LAGRAVINESE Pasquale  
LA MALFA Ugo  
**LAMI STARNUTI Edgardo**  
LANDI Romolo  
**LA PIRA Giorgio**  
**LA ROCCA Vincenzo**  
LAZZATI Giuseppe  
LEONE Francesco  
**LEONE Giovanni**  
LETTIERI Raffaele  
LI CAUSI Girolamo  
LIZIER Pietro  
LIZZADRI Oreste  
LOMBARDI Carlo  
LOMBARDI Giovanni (27)  
LOMBARDI Riccardo  
**LOMBARDO Ivan Matteo**  
LONGHENA Mario  
LONGO Luigi  
LOPARDI Emilio  
LOZZA Stellio  
**LUCIFERO D'ARJIGLIANO Roberto**  
LUISETTI Virgilio  
LUPIS Giuseppe (28)  
**LUSSU Emilio**  
MACRELLI Cino  
**MAFFI Fabrizio**  
MAFFIOLI Catullo  
MAGNANI Marino  
MAGRASSI Eliseo Giovanni (29)  
MAGRINI Luciano  
MALAGUGINI Alcide  
MALTAGLIATI Abdon  
MALVESTITI Piero  
**MANCINI Pietro**  
**MANNIRONI Salvatore**  
MANZINI Raimondo  
MARAZZA Achille  
**MARCHESI Concetto**  
MARCONI Pasquale  
MARIANI Enrico

UQ  
UQ  
PRI  
**PSIUP-PSLI**  
PCI  
**DC**  
**PCI**  
DC  
PCI  
**DC**  
DC  
PCI  
DC  
PSIUP-PSI  
PCI  
PSIUP-PSI  
AUTONOMISTA (PA)  
**PSIUP-PSI**  
PSIUP-PSLI  
PCI  
PSIUP-PSI  
PCI  
**BNL-PLI**  
PSIUP-PSI  
PSIUP-PSI  
**AUTONOMISTA (PSA)**  
PRI  
**PCI**  
UQ  
PCI  
PRI  
PRI  
PSIUP-PSI  
PCI  
DC  
**PSIUP-PSI**  
**DC**  
DC  
DC  
**PCI**  
DC  
PSIUP-PSI

Bari  
Lecce  
Coll. Unico Naz.  
**Pisa**  
Bologna  
**Firenze**  
**Napoli**  
Milano  
Torino  
**Napoli**  
Salerno  
Coll. Unico Naz.  
Venezia  
Coll. Unico Naz.  
Milano  
Napoli  
Coll. Unico Naz.  
**Coll Unico Naz.**  
Bologna  
Coll Unico Naz.  
L'Aquila  
Cuneo  
**Catanzaro**  
Torino  
Catania  
**Cagliari**  
Bologna  
**Milano**  
Coll. Unico Naz.  
Siena  
Coll. Unico Naz.  
Coll Unico Naz.  
Milano  
Firenze  
Milano  
**Catanzaro**  
**Cagliari**  
Bologna  
Milano  
**Verona**  
Parma  
Como

Medico chirurgo  
Avvocato  
Dottore in scienze diplomatiche e consolari  
**Avvocato**  
Impiegato  
**Professore universitario**  
**Avvocato**  
Dottore in lettere, professore universitario  
Perito industriale  
**Avvocato, professore ordinario nell'Università di Bari**  
Docente di chirurgia nell'Università di Napoli  
Dottore in scienze economiche, pubblicista  
Dottore in lettere, professore  
Dottore in scienze economiche  
Impiegato  
Avvocato, docente universitario  
Ingegnere  
**Dirigente industriale**  
Professore in lettere  
Giornalista  
Avvocato  
Professore di italiano e storia  
**Pubblicista**  
Tipografo  
Dottore in giurisprudenza  
**Giornalista**  
Avvocato  
**Dottore in medicina, professore**  
Industriale  
Impiegato  
Avvocato  
Giornalista  
Dottore in lettere, preside di liceo classico  
Impiegato  
Pubblicista  
**Professore in lettere e filosofia, avvocato**  
**Avvocato**  
Giornalista  
Avvocato  
**Dottore in lettere e in giurisprudenza, professore universitario**  
Medico chirurgo  
Ingegnere



MARIANI Francesco  
MARINA Mario  
**MARINARO Francesco**  
MARINELLI Oddo (30)  
MARTINELLI Mario  
MARTINO Enrico (31)  
MARTINO Gaetano  
MARZAROTTO Achille  
MASSINI Cesare  
MASSOLA Umberto  
MASTINO Gesumino  
MASTINO Pietro  
**MASTROJANNI Ottavio**  
MATTARELLA Bernardo  
MATTEI Teresa  
MATTEOTTI Carlo  
MATTEOTTI Matteo  
MAZZA Crescenzo  
MAZZEI Vincenzo  
MAZZONI Nino  
MEDA Luigi  
MEDI Enrico  
MENTASTI Piero  
MERIGHI Mario  
**MERLIN Angelina (Lina)**  
**MERLIN Umberto**  
MEZZADRA Domenico (32)  
MICCOLIS Leonardo  
MICHELI Giuseppe  
MINELLA Angiola  
MINIO Enrico  
MODIGLIANI Giuseppe Emanuele (33)  
**MOLÈ Enrico**  
MOLINELLI Guido  
MOMIGLIANO Riccardo  
MONTAGNANA Mario  
MONTAGNANA TOGLIATTI Rita  
MONTAGNANI Pietro (34)  
MONTALBANO Giuseppe  
MONTEMARTINI Gabriele Luigi  
MONTERISI Vito  
MONTICELLI Reginaldo (35)

PSIUP-PSI  
UQ  
**BNL-UQ**  
PRI  
DC  
PRI  
UDN-PLI  
DC  
PCI  
PCI  
DC  
AUTONOMISTA (PSA)  
**UQ**  
DC  
PCI  
PSIUP-PSI  
PSIUP-PSLI  
UQ-DC  
PRI  
PSIUP-PSLI  
DC  
DC  
DC  
PSIUP-PSI  
**PSIUP-PSI**  
**DC**  
PCI  
UQ  
DC  
PCI  
PCI  
PSIUP-PSLI  
**PDL**  
PCI  
PSIUP-PSI  
PCI  
PCI  
PCI  
PCI  
PCI  
PSIUP-PSLI  
DC  
DC

Milano  
Coll. Unico Naz.  
**Roma**  
Coll. Unico Naz.  
Como  
Coll Unico Naz.  
Catania  
Verona  
Roma  
Coll. Unico Naz.  
Cagliari  
Cagliari  
**Roma**  
Palermo  
Firenze  
Verona  
Pisa  
Napoli  
Catanzaro  
Parma  
Milano  
Palermo  
Venezia  
Parma  
**Coll. Unico Naz.**  
**Verona**  
Milano  
Bari  
Coll. Unico Naz.  
Genova  
Roma  
Coll. Unico Naz.  
**Catanzaro**  
Ancona  
Como  
Brescia  
Bologna  
Milano  
Palermo  
Milano  
Bari  
Siena

Sindacalista  
Ragioniere, industriale  
**Avvocato**  
Avvocato  
Ragioniere  
Avvocato  
Professore ordinario di fisiologia, Rettore dell'Università di Messina  
Professore di matematica  
Macchinista delle ferrovie dello Stato  
Operario  
Avvocato  
Avvocato  
**Avvocato**  
Avvocato  
Dottore in filosofia  
Pubblicista  
Dottore in scienze politiche  
Dottore in medicina e chirurgia  
Avvocato, professore universitario  
Giornalista  
Avvocato  
Professore ordinario di fisica nell'Universiti di Palermo  
Commercialista  
Dottore in medicina e chirurgia  
**Professoressa**  
**Avvocato**  
  
Dottore in ingegneria civile  
Dottore in giurisprudenza, notaio  
Dottore in lettere  
Ceramista  
Avvocato  
**Avvocato**  
Diplomato in fisica e matematica  
Giornalista  
Giornalista  
  
Dottore in chimica e farmacia  
Professore di procedura penale  
Laureato in scienze naturali  
Ingegnere  
Avvocato

MONTINI Lodovico  
MORANDI Rodolfo  
MORANINO Francesco  
MORELLI Luigi  
MORELLI Renato (36)  
MORINI Attilio  
**MORO Aldo**  
**MORTATI Costantino**  
MOSCATELLI Vincenzo  
MOTOLESE Alfonso  
MURDACA Filippo  
MURGIA Francesco  
MUSOLINO Eugenio  
MUSOTTO Francesco  
NASI Virgilio  
NATOLI LAMANTEA Aurelio (37)  
NEGARVILLE Celeste Carlo  
NEGRO Antonio  
NENNI Pietro  
NICOTRA Maria  
NITTI Francesco Saverio  
**NOBILE Umberto**  
NOBILI ORO Tito  
**NOCE LONGO Teresa**  
NOTARIANNI Giuseppe  
NOVELLA Agostino  
NUMEROSO Raffaele  
ORLANDO Camillo  
ORLANDO Vittorio Emanuele  
PACCIARDI Randolpho  
PAJETTA Gian Carlo  
PAJETTA Giuliano  
PALLASTRELLI Giovanni  
PAOLUCCI Silvio  
**PARATORE Giuseppe**  
PARIS Danilo (38)  
PARRI Ferruccio  
PASQUALINO VASSALLO Rosario (39)  
PASTORE Giulio  
PASTORE Raffaele  
PAT Bortolo Manlio  
PATRICOLO Gennaro

DC  
PSIUP-PSI  
PCI  
DC  
UDN-PLI  
PSIUP-PSLI  
**DC**  
**DC**  
PCI  
DC  
DC  
DC  
PCI  
PSIUP-PSI  
PDL  
PRI  
PCI  
PCI  
PSIUP-PSI  
DC  
UDN-PLI  
**PCI**  
PSIUP-PSI  
**PCI**  
DC  
PCI  
DC  
DC  
UDN-PLI  
PRI  
PCI  
PCI  
DC  
PRI  
**UDN**  
PSIUP-PSLI  
PRI  
PDL  
DC  
PCI  
DC  
UQ  
Brescia  
Coll Unico Naz.  
Torino  
Como  
Benevento  
Milano  
**Bari**  
**Coll. Unico Naz.**  
Torino  
Lecce  
Catanzaro  
Cagliari  
Catanzaro  
Palermo  
Palermo  
Coll. Unico Naz.  
Coll Unico Naz.  
Genova  
Coll. Unico Naz.  
Catania  
Coll. Unico Naz.  
**Coll. Unico Naz.**  
Perugia  
**Parma**  
Napoli  
Genova  
Napoli  
Roma  
Coll Unico Naz.  
Pisa  
Milano  
Como  
Parma  
L'Aquila  
**Coll Unico Naz.**  
Trento  
Coll. Unico Naz.  
Palermo  
Coll. Unico Naz.  
Bari  
Udine  
Coll. Unico Naz.

Avvocato  
Dottore in giurisprudenza  
Pubblicista  
Segretario della Camera del lavoro di Milano  
Avvocato  
Avvocato  
**Avvocato, professore nell'Università di Bari**  
**Professore di diritto costituzionale nell'Università di Napoli**  
Tornitore meccanico  
Libero docente di clinica oculistica  
Avvocato  
Avvocato  
Avvocato  
Avvocato  
Avvocato  
Giornalista  
Pubblicista  
Organizzatore Sindacale  
Giornalista  
Casalinga  
Professore universitario, Avvocato  
**Ingegnere, generale del Genio aeronautico**  
Avvocato  
**Operaia**  
Avvocato  
Organizzatore Sindacale  
Laureato in giurisprudenza  
Armatore, avvocato  
Avvocato, professore universitario  
Avvocato  
Giornalista  
Impiegato  
Dottore in scienze agrarie, professore  
Avvocato  
**Avvocato**  
Impiegato  
Dottore in lettere, pubblicista  
Avvocato  
Giornalista  
Organizzatore sindacale  
Ragioniere, dirigente di azienda industriale  
Dottore in giurisprudenza, giornalista



PATRISSI Emilio  
PECORARI Fausto  
PELLA Giuseppe  
PELLEGRINI Giacomo  
PELLIZZARI Achille  
**PENNA BUSCEMI Ottavia**  
PERA Giovanni Battista  
**PERASSI Tomaso**  
PERLINGIERI Giovanni  
PERRONE-CAPANO Giuseppe  
PERSICO Giovanni  
**PERTINI Sandro**  
PERUGI Giulio  
**PESENTI Antonio**  
PETRILLI Raffaele Pio  
**PICCIONI Attilio**  
PIEMONTE Giuseppe Ernesto  
PIERI Gino  
PIGNATARI Aldo Enzo  
PIGNEDOLI Antonio  
PISTOIA Umberto  
PLATONE Felice  
POLLASTRINI Elettra  
**PONTI Giovanni**  
PONTICELLI Francesco (40)  
**PORZIO Giovanni**  
PRATOLONGO Giordano  
PRESSINOTTI Pietro  
PRETI Luigi  
PREZIOSI Costantino  
PRIOLO Antonio  
PROIA Alfredo  
PUCCI Alberto Mario  
PUOTI Renato  
QUARELLO Gioachino  
QUINTIERI Adolfo  
QUINTIERI Quinto  
RAIMONDI Giuseppe  
**RAPELLI Giuseppe**  
**RAVAGNAN Riccardo**  
REALE Eugenio  
REALE Vito

UQ-MISTO  
DC  
DC  
PCI  
DC  
**UQ**  
PSIUP-PSLI  
**PRI**  
DC  
UDN-PLI  
PDL-PSLI  
**PSIUP-PSI**  
UQ  
**PCI**  
DC  
**DC**  
PSIUP-PSLI  
PSIUP-PSI  
PSIUP-PSLI  
DC  
PSIUP-PSI  
PCI  
PCI  
**DC**  
DC  
**UDN-PLI**  
PCI  
PSIUP-PSI  
PSIUP-PSLI  
PDL  
PSIUP-PSI  
DC  
PCI  
UQ-MISTO  
DC  
DC  
UDN-PLI  
DC  
**DC**  
**PCI**  
PCI  
UDN

Coll. Unico Naz.  
Coll Unico Naz.  
Torino  
Udine  
Genova  
**Catania**  
Genova  
**Coll. Unico Naz.**  
Benevento  
Bari  
Napoli  
**Coll. Unico Naz.**  
Roma  
**Verona**  
Bari  
**Coll. Unico Naz.**  
Udine  
Udine  
Potenza  
Parma  
Milano  
Cuneo  
Perugia  
**Venezia**  
Siena  
**Coll. Unico Naz.**  
Coll Unico Naz.  
Mantova  
Bologna  
Salerno  
Catanzaro  
L'Aquila  
Parma  
Napoli  
Torino  
Catanzaro  
Catanzaro  
Cuneo  
**Torino**  
**Venezia**  
Napoli  
Potenza

Dottore in economica e commercio  
Medico radiologo  
Dottore, commercialista  
Pubblicista  
Dottore in lettere, professore universitario  
  
Avvocato  
**Professore di diritto internazionale nell'Università di Roma**  
Avvocato  
Avvocato  
Avvocato  
**Avvocato**  
Generale di divisione nella riserva  
**Laureato in giurisprudenza**  
Avvocato  
**Avvocato**  
Dottore in scienze agrarie  
Chirurgo, docente universitario  
Avvocato  
Dottore in fisica e matematica, docente universitario  
Rappresentante di commercio  
Avvocato  
Impiegata  
**Professore ordinario di lettere nei licei**  
Avvocato  
**Avvocato**  
Operaio  
Ragioniere  
Avvocato, professore di filosofia  
Avvocato  
Avvocato  
Industriale  
Ingegnere  
Avvocato  
Pubblicista, industriale  
Avvocato  
Ingegnere  
Ingegnere  
**Ragioniere**  
**Dottore in giurisprudenza, giornalista**  
Dottore in medicina  
Avvocato

RECCA Raffaele  
RESCIGNO Matteo  
RESTAGNO Pier Carlo  
RESTIVO Francesco (41)  
RICCI Giuseppe  
RICCIO Stefano  
RIVERA Vincenzo  
RODI Cesario  
RODINÒ Mario  
RODINÒ Ugo  
ROGNONI Arturo  
ROMANO Antonio  
ROMITA Giuseppe  
ROSELLI Enrico  
ROSSI Giuseppe  
ROSSI Maria Maddalena  
**ROSSI Paolo**  
ROVEDA Giovanni  
RUBILLI Alfonso  
RUGGERI Luigi  
RUGGIERO Carlo  
**RUINI Bartolomeo (Meuccio)**  
RUMOR Mariano  
RUSSO PEREZ Guido  
SACCENTI Dino  
SAGGIN Mario  
SALERNO Nicola  
SALIZZONI Angelo  
SALVATORE Attilio  
SAMPIETRO Umberto  
SANSONE Luigi Renato (42)  
SANTI Ettore  
SAPIENZA Giuseppe (43)  
SARAGAT Giuseppe  
SARDIELLO Gaetano  
SARTOR Domenico  
SCALFARO Oscar Luigi  
SCARPA Sergio  
SCELBA Mario  
SCHIAVETTI Fernando  
SCHIRATTI Guglielmo  
SCOCA Salvatore

DC  
DC  
DC  
DC  
PCI  
DC  
DC  
UQ  
UQ  
DC  
UQ  
DC  
UQ  
DC  
PSIUP-PSI  
DC  
PCI  
PCI  
PCI  
**PSIUP-PSLI**  
PCI  
UDN-PLI  
PCI  
PSIUP-PSLI  
**MISTO**  
DC  
UQ  
PCI  
DC  
DC  
PSIUP-PSLI  
DC  
DC  
DC  
PSIUP-PSLI  
PRI-MISTO  
PSIUP-PSLI  
PSIUP-PSLI  
PRI  
DC  
DC  
DC  
PCI  
DC  
DC  
AUTONOMISTA (PA)  
DC  
DC

Bari  
Salerno  
Coll. Unico Naz.  
Palermo  
Bologna  
Napoli  
L'Aquila  
Bari  
Napoli  
Napoli  
Coll Unico Naz.  
Catania  
Cuneo  
Brescia  
Firenze  
Verona  
**Genova**  
Torino  
Salerno  
Ancona  
Bari  
**Coll. Unico Naz.**  
Verona  
Palermo  
Firenze  
Verona  
Napoli  
Bologna  
Catania  
Milano  
Napoli  
Perugia  
Catania  
Roma  
Coll. Unico Naz.  
Venezia  
Torino  
Torino  
Catania  
Coll Unico Naz.  
Udine  
Salerno

Avvocato  
Avvocato, professore  
Funzionario bancario  
Avvocato, docente universitario  
Industriale  
Avvocato, professore di diritto penale nell'Università di Napoli  
Professore nell'Università di Roma, direttore dell'Istituto botanico  
Professore di storia e filosofia  
Ingegnere  
Dottore in giurisprudenza e in scienze economiche e politico-sociali  
Industriale, commerciante  
Dottore in giurisprudenza, presidente di tribunale  
Ingegnere  
Dottore in chimica, sindacalista  
Operaio  
Dottore in chimica  
**Avvocato**  
Operaio  
Avvocato  
Commerciante  
Laureato in giurisprudenza  
**Avvocato**  
Dottore in lettere, insegnante di liceo  
Avvocato  
Operaio  
Dottore in scienze economiche e commerciali  
Avvocato  
Ragioniere  
Avvocato  
Avvocato  
Avvocato  
Ragioniere  
Avvocato  
Dottore in scienze politiche  
Avvocato  
Avvocato  
Dottore in giurisprudenza, magistrato  
Geometra  
Avvocato  
Dottore in lettere, giornalista  
Avvocato  
Docente in scienze delle finanze e diritto finanziario



SCOCCIMARRO Mauro  
SCOTTI Alessandro  
SCOTTI Francesco  
SECCHIA Pietro  
SEGALA Mario  
SEGNi Antonio  
SELVAGGI Vincenzo  
SERENI Emilio  
SFORZA Carlo  
SICIGNANO Ludovico  
SILES Nicola  
SILIPO Luigi  
SILONE Ignazio  
(pseud. di Secondo Tranquili)  
**SIMONINI Alberto**  
SPALLICCI Aldo  
SPANO Velio  
SPATARO Giuseppe  
STAMPACCHIA Vito Mario  
STELLA Albino Ottavio  
STORCHI Ferdinando  
SULLO Fiorentino  
TADDIA Gherardo  
TAMBRONI ARMAROLI Fernando  
**TARGETTI Ferdinando**  
**TAVIANI Emilio Paolo**  
TEGA Renato  
**TERRACINI Umberto**  
TERRANOVA Corrado  
TESSITORI Tiziano  
TIERI Vincenzo  
TITOMANLIO Vittoria  
**TOGLIATTI Palmiro**  
**TOGNI Giuseppe**  
TOMBA Tullio  
TONELLO Tommaso  
TONETTI Giovanni  
**TOSATO Egidio**  
TOSI Enrico  
TOZZI CONDIVI Renato  
TREMELLONI Roberto (44)  
TREVES Paolo

PCI  
PDL  
PCI  
PCI  
PSIUP-PSLI  
DC  
BNL-UQ  
PCI  
PRI  
PCI  
DC  
PCI

Coll. Unico Naz.  
Cuneo  
Milano  
Coll. Unico Naz.  
Verona  
Cagliari  
Coll. Unico Naz.  
Coll. Unico Naz.  
Coll. Unico Naz.  
Salerno  
Catanzaro  
Catanzaro

PSIUP  
**PSIUP-PSLI**  
PRI  
PCI  
DC  
PSIUP-PSI  
DC  
DC  
DC  
PSIUP-PSLI  
DC  
PSIUP-PSI  
**DC**  
PSIUP-PSI  
**PCI**  
DC  
DC  
DC  
UQ  
DC  
**PCI**  
**DC**  
PSIUP-PSI  
PSIUP-PSI  
PSIUP-PSI  
**DC**  
DC  
DC  
PSIUP-PSLI  
PSIUP-PSLI

L'Aquila  
**Parma**  
Bologna  
Coll. Unico Naz.  
L'Aquila  
Lecce  
Torino  
Coll. Unico Naz.  
Salerno  
Bologna  
Ancona  
**Firenze**  
**Genova**  
Bologna  
**Genova**  
Catania  
Udine  
Coll. Unico Naz.  
Napoli  
**Coll. Unico Naz.**  
**Pisa**  
Verona  
Venezia  
Venezia  
**Coll. Unico Naz.**  
Como  
Ancona  
Milano  
Milano

Dottore in scienze economiche  
Agricoltore  
Pubblicista  
Organizzatore  
Avvocato  
Professore ordinario di università, avvocato  
Giornalista  
Dottore in scienze agrarie  
Dottore in giurisprudenza  
Avvocato  
Industriale  
Laureato in lettere e filosofia

Scrittore  
**Organizzatore**  
Medico chirurgo  
Giornalista  
Avvocato  
Avvocato  
Agricoltore  
Dottore in scienze economiche e commerciali  
Dottore in lettere, professore  
Avvocato  
Avvocato  
**Avvocato**  
**Dottore in giurisprudenza, in scienze sociali e in filosofia, professore universitario**  
Insegnante elementare  
**Avvocato**  
Ingegnere  
Avvocato  
Giornalista, commediografo  
Insegnante  
**Dottore in giurisprudenza**  
**Dirigente di azienda**  
Pubblicista  
Direttore didattico, pubblicista  
Dottore in scienze sociali  
**Avvocato, professore ordinario nell'Università di Milano**  
Dottore, professore, ragioniere  
Avvocato  
Dottore in scienze economiche e commerciali  
Dottore in giurisprudenza e scienze politiche, pubblicista



TRIMARCHI Michelangelo  
TRIPEDI Domenico  
TRULLI Martino  
TUMINELLI Michele Maria  
**TUPINI Umberto**  
TURCO Alessandro  
UBERTI Giovanni  
VALENTI Michele  
VALIANI Leo  
VALLONE Luigi  
VALMARANA Giustino  
**VANONI Ezio**  
VARVARO Antonio  
VENDITTI Milziade  
VERNOCCHI Olindo  
VERONI Dante (45)  
VIALE Ambrogio  
VICENTINI Rodolfo  
VIGNA Oberdan  
VIGO Gaetano  
VIGORELLI Ezio  
VILARDI Giuseppe  
VILLABRUNA Bruno  
VILLANI Ezio  
VINCIGUERRA Ireneo  
VISCHIONI Felice  
VISOCCHI Guglielmo (46)  
VOLPE Calogero  
ZACCAGNINI Benigno  
ZAGARI Mario (47)  
ZANARDI Francesco  
ZANNERINI Emilio  
ZAPPELLI Luigi (48)  
ZERBI Tommaso  
ZOTTA Mario  
**ZUCCARINI Oliviero**

DC  
UDN-UQ  
UQ  
UQ  
**DC**  
DC  
DC  
DC  
AUTONOMISTA (PA)  
UDN  
DC  
**DC**  
MISTO  
UQ  
PSIUP-PSI  
PDL  
DC  
DC  
PSIUP-PSI  
DC  
PSIUP-PSLI  
UQ-MISTO  
UDN-PLI  
PSIUP-PSLI  
PSIUP-PSI  
PSIUP-PSI  
UDN  
DC  
DC  
PSIUP-PSLI  
PSIUP-PSLI  
PSIUP-PSI  
PSIUP-PSI  
DC  
DC  
**PRI**

Catania  
Catanzaro  
Bari  
Milano  
**Ancona**  
Catanzaro  
Verona  
Parma  
Coll. Unico Naz  
Lecce  
Verona  
**Como**  
Palermo  
Coll. Unico Naz  
Coll. Unico Naz  
Roma  
Genova  
Brescia  
Udine  
Catania  
Milano  
Catanzaro  
Torino  
Bologna  
Salerno  
Como  
Roma  
Palermo  
Bologna  
Roma  
Bologna  
Siena  
Torino  
Milano  
Potenza  
**Ancona**

Avvocato  
Avvocato  
Avvocato  
Dottore in lettere  
**Avvocato**  
Avvocato  
Dottore in giurisprudenza e in scienze sociali  
Avvocato  
Giornalista  
Industriale  
Avvocato  
**Avvocato, professore universitario**  
Avvocato  
Dottore in giurisprudenza  
Dottore in giurisprudenza, giornalista  
Avvocato  
Avvocato  
Dottore commercialista  
Avvocato  
Avvocato  
Avvocato  
Ragioniere, esportatore  
Avvocato  
Giornalista  
Avvocato  
Impiegato nelle ferrovie dello Stato  
Ingegnere  
Medico chirurgo  
Dottore in medicina e chirurgia  
Dottore in giurisprudenza  
Dottore in chimica e farmacia  
Direttore e presidente del Consorzio maremmano delle cooperative di produzione e lavoro  
Impresario costruttore  
Docente universitario di ragioneria  
Dottore in giurisprudenza, consigliere di Stato  
**Giornalista**

- (1) Dimissionario il 23 luglio 1946; sostituito da Zagari Mario il 24 luglio 1946.
- (2) Deceduto il 18 giugno 1946; sostituito da Zappelli Luigi il 28 giugno 1946.
- (3) Subentrato a Bernabei Bruno, deceduto il 15 gennaio 1948.
- (4) Subentrato a Modigliani Giuseppe Emanuele, deceduto il 14 novembre 1947.
- (5) Deceduto il 10 settembre 1947; sostituito da Donati Antigono l'11 settembre 1947.
- (6) Subentrato a Corazzin Luigi, deceduto, il 12 dicembre 1946.
- (7) Deceduto il 14 dicembre 1946; sostituito da Paris Danilo il 6 febbraio 1947.
- (8) Subentrato a Grisolia Girolamo, deceduto il 6 febbraio 1947; deceduto il 23 dicembre 1947; sostituito da Azzali Leone il 15 gennaio 1948.
- (9) Deceduto l'11 agosto 1947, sostituito da Chiarini Gaetano l'11 settembre 1947.
- (10) Dimissionario il 16 luglio 1946; sostituito da Morelli Renato il 17 luglio 1946.
- (11) Subentrato a Falchi Battista, dimissionario, il 28 giugno 1947.
- (12) Subentrato a Caprani Aldo, deceduto, l'11 settembre 1947.
- (13) Dimissionario l'11 settembre 1946; sostituito da Cremaschi Olindo il 12 settembre 1946.
- (14) Deceduto il 5 dicembre 1946, sostituito da Bastianetto Celeste il 12 dicembre 1946.
- (15) Subentrato a Restivo Francesco, dimissionario, il 14 novembre 1947.
- (16) Subentrato a Corassori Alfeo, dimissionario, il 12 settembre 1946.
- (17) Deceduto il 26 febbraio 1947; sostituito da Fiore Umberto il 6 marzo 1947.
- (18) Deceduto il 6 agosto 1947; sostituito da Restivo Francesco l'11 settembre 1947.
- (19) Subentrato a Bassano Carlo, deceduto, il 10 settembre 1947.
- (20) Dimissionario il 27 giugno 1947; sostituito da Carboni Enrico il 28 giugno 1947.
- (21) Subentrato a Grandi Achille, deceduto, il 12 dicembre 1946.
- (22) Subentrato a D'Agata Antonino, deceduto, il 6 marzo 1947.
- (23) Subentrato a Pasqualino Vassallo Rosario, di cui fu annullata l'elezione il 13 settembre 1946.
- (24) Deceduto il 28 settembre 1946; sostituito da Ferreri Pietro il 12 dicembre 1946.
- (25) Dimissionario il 18 settembre 1946; sostituito da Tremelloni Roberto il 26 settembre 1946.
- (26) Deceduto il 18 gennaio 1947; sostituito da Bernabei Bruno il 6 febbraio 1947.
- (27) Deceduto il 29 ottobre 1946; sostituito da Sansone Luigi Renato il 12 dicembre 1946.
- (28) Annullata l'elezione il 3 luglio 1947; sostituito da Sapienza Giuseppe il 3 luglio 1947.
- (29) Subentrato a Natoli Lamantea Aurelio, dimissionario, il 3 luglio 1947.
- (30) Subentrato a Martino Enrico, dimissionario, il 14 novembre 1947.
- (31) Dimissionario il 30 ottobre 1947; sostituito da Marinelli Oddo il 14 novembre 1947.
- (32) Subentrato a Montagnani Pietro, dimissionario, il 17 luglio 1946.
- (33) Deceduto il 5 novembre 1947; sostituito da Bartolini Ezio il 14 novembre 1947.
- (34) Dimissionario il 16 luglio 1946; sostituito da Mezzadra Domenico il 17 luglio 1946.
- (35) Subentrato a Ponticelli Francesco, dimissionario, il 12 settembre 1946.
- (36) Subentrato a Carandini Nicolò, dimissionario, il 17 luglio 1946.
- (37) Dimissionario 2 luglio 1947; sostituito da Magrassi Eliseo Giovanni il 3 luglio 1947.
- (38) Subentrato a Battisti Luigi, deceduto, il 6 febbraio 1947.
- (39) Annullata l'elezione il 13 settembre 1946; sostituito da Galieti Michelangelo il 13 settembre 1946.
- (40) Dimissionario l'11 settembre 1946; sostituito da Monticelli Reginaldo il 12 settembre 1946.
- (41) Subentrato a D'Amico Diego, deceduto, l'11 settembre 1947. Dimissionario il 13 novembre 1947; sostituito da Cortese Pasquale il 14 novembre 1947.
- (42) Subentrato a Lombardi Giovanni, deceduto, il 12 dicembre 1946.
- (43) Subentrato a Lupis Giuseppe, di cui fu annullata l'elezione, il 3 luglio 1947.
- (44) Subentrato a Greppi Antonio, dimissionario, il 26 settembre 1946.
- (45) Subentrato a Visocchi Guglielmo, di cui fu annullata l'elezione, il 16 febbraio 1947.
- (46) Annullata l'elezione, il 10 dicembre 1946; sostituito da Veroni Dante il 6 febbraio 1947.
- (47) Subentrato ad Alberti Giuseppe, dimissionario, il 24 luglio 1946.
- (48) Subentrato ad Amadeo Filippo, deceduto, il 28 giugno 1946.



*Principi fondamentali*



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 1)

L'Italia è una Repubblica democratica. La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La sovranità emana dal popolo ed è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi.

L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

*Fanfani (DC); Grassi (UDN); Moro, Tosato, Bulloni, Ponti, Clerici (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

art. 1

**PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75**

**EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

**TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

**LEGGI DI MODIFICA**

**TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008**

**TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 6)**

Per tutelare i principi inviolabili e sacri di autonomia e dignità della persona e di umanità e giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce i diritti essenziali agli individui ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

Sostituirlo col seguente, da collocarsi come articolo 2:

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale”.  
*Amendola, Laconi, Iotti Leonilde, Grieco (PCI).*

Identico emendamento venne presentato dai deputati:

*Fanfani (DC); Grassi (UDN);  
Moro, Tosato, Bulloni, Ponti,  
Clerici (DC).*

I due emendamenti sostitutivi vennero posti ai voti congiuntamente e congiuntamente approvati.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 7)

I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche, sono eguali di fronte alla legge.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza degli individui e impediscono il completo sviluppo della persona umana.

Sostituirlo col seguente da collocarsi come art. 3:

I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di condizioni sociali, di religione e di opinioni politiche, hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il completo sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dell'Italia.

*Amendola, Laconi, Iotti Leonilde, Grieco (PCI).*

Identico emendamento venne presentato dai deputati:

*Fanfani (DC); Grassi (UDN); Moro, Tosato, Bulloni, Ponti, Clerici (DC).*

I due emendamenti sostitutivi vennero posti ai voti congiuntamente e congiuntamente approvati.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 31)

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività od una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società, conformemente alle proprie possibilità e alle proprie scelte. L'adempimento di questo dovere è condizione per l'esercizio dei diritti politici.

Sopprimere il terzo comma  
*Cortese (UDN-PLI).*

Identico emendamento venne presentato dal deputato:  
*Foa (PA).*

Idem dai deputati:  
*Zotta, Cassiani (DC).*

Idem dai deputati: *Caso (DC);  
Coppa (UQ); De Maria (DC).*

Idem dal deputato:  
*Gabrieli (DC).*

Idem dai deputati:  
*Benvenuti, Dominedò (DC).*

Idem dai deputati: *Bosco  
Lucarelli, Cappi, Cappuggi (DC).*

Sopprimere il secondo e il terzo comma.  
*Nitti (UDN-PLI).*

Non approvata la soppressione del secondo comma.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 106)

La Repubblica italiana, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali.

Attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, un ampio decentramento amministrativo.

Adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

art.5

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 108 BIS)

Aggiuntivo al progetto della Commissione.

La Repubblica detta norme per la protezione delle minoranze linguistiche.

*Codignola (PA).*

Modificato su proposta della Commissione ed approvato sostituendo la parola "protezione" con la parola "tutela".

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

art.6



TESTO PROPOSTO (ART. 5)

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Qualsiasi modificazione dei Patti, bilateralmente accettata, non richiede procedimento di revisione costituzionale.

Le altre confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intese, ove siano richieste, con le rispettive rappresentanze.

Trasferire l'ultimo comma all'articolo 14, sostituendo le parole:

"Le altre confessioni" con: "Tutte le confessioni".

*Lucifero (PLI).*

Approvata solo la proposta di trasferimento (ved. art. 8 testo definitivo).

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 14)

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato ed in pubblico atti di culto, purché non si tratti di principi o riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

All'articolo 14 venne aggiunto l'ultimo comma dell'articolo 5 del progetto, come da emendamento Lucifero (ved. art. 7 testo definitivo).

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato atti di culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino coll'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le rispettive rappresentanze.

Modificare il comma che si viene ad aggiungere all'articolo 14 dopo la trasposizione dall'articolo 5 (art. 7 testo definitivo):

"Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere di fronte alla legge".  
*Cappi, Gronchi (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

**In sede di coordinamento il testo approvato il 12 aprile 1947 venne suddiviso in 2 distinti articoli: 8 e 19 del testo definitivo.**

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTI PROPOSTI (GIÀ ART. 29)

I monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio.

(GIÀ ART. 29 BIS)

AGGIUNTIVO AL PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE.

La Repubblica promuove la ricerca scientifica e la sperimentazione tecnica e ne incoraggia lo sviluppo.  
*Firrao, Colonnetti (DC);  
Nobile (PCI).*

All'articolo 29, sostituire la prima parte con la seguente:  
"Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela dello Stato".  
*Codignola (PA); Malagugini (PSI);  
Marchesi, Nobile (PCI).*

Sostituire alla parola "Stato" la parola "Repubblica".  
*Lussu (PSA).*

Sub-emendamento all'emendamento Codignola.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.



**PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75**

**EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

**TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

**LEGGI DI MODIFICA**

**TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008**

**TESTI PROPOSTI (GIÀ ART. 3)**

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

**(GIÀ ART. 11)**

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero al quale siano negate nel proprio Paese le libertà garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio italiano.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: "Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita da convenzioni internazionali".

All'ultimo comma, dopo la parola: "estradizione" aggiungere: "del cittadino".

*Corsanego (DC).*

Parzialmente approvato con la sostituzione, proposta dalla Commissione, della parola "convenzioni" con la parola "trattati".

Al secondo comma, aggiungere le parole: "nelle condizioni stabilite dalla legge".

*Perassi (PRI).*

"Lo straniero, al quale sia impedito l'effettivo esercizio dei diritti derivanti dalle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica italiana".

*Treves (PSLI); Bulloni, Cappi (DC).*

Aggiungere al secondo comma: "ma in nessun caso per reati politici".

*Perassi (PRI); Corsanego (DC).*

Sub-emendamento all'emendamento Corsanego.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

**In sede di coordinamento gli artt. 3 e 11 del progetto vennero dapprima unificati e successivamente scissi in due distinti articoli: 10 e 26 del testo definitivo.**

La legge costituzionale 21 giugno

1967, n. 1, "Estradizione per i delitti di genocidio" (G.U. n. 164 del 3 luglio 1967) stabilisce (art. unico): «l'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIA ART. 4)

L'Italia rinunzia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli e consente, a condizione di reciprocità e di eguaglianza, le limitazioni di sovranità necessarie ad una organizzazione internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra i popoli.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e di risoluzione delle controversie internazionali e consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra i popoli.

"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".  
*Selvaggi (UQ).*

Sostituire alle ultime parole: "tra i popoli" le parole: "tra le nazioni".  
*Leone Giovanni, Bettiol, Monticelli, Numeroso, Borsellino, Medi, Jervolino, De Michele, Gortani (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.



**PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75**

**EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

**TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

**LEGGI DI MODIFICA**

**TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008**

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 2)

La bandiera d'Italia è il "tricolore": verde, bianco e rosso, a bande verticali di uguali dimensioni.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco, rosso, a bande verticali di eguali dimensioni.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.



Parte I  
*Diritti e doveri dei cittadini*

Titolo I  
*Rapporti civili*



**PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75**

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 8)

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale o domiciliare, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria. Se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Sostituire il secondo comma col seguente:

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

**EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

Sostituire l'articolo 8 col seguente: "La libertà personale è inviolabile. Nessuno può essere privato, salvo il caso di flagranza di reato, se non per atto dell'autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Il fermo di polizia non è ammesso che per fondato sospetto di reato e di fuga. Il fermo e l'arresto di polizia non possono durare più di quarantotto ore.

Decorso tale termine, la persona fermata o arrestata deve essere rimessa in libertà, a meno che l'autorità giudiziaria, informata del caso, non abbia convalidato il provvedimento. E vietata ogni violenza fisica o morale nei confronti delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà".

*Bettiol, Leone Giovanni, Meda (DC).*

Approvato solo ultimo comma; ritirati gli altri.

Al terzo comma, sostituire le parole: "autorità di pubblica sicurezza", con le parole: "autorità di polizia".

All'ultimo comma, aggiungere: "È assolutamente vietato privare della libertà personale chiunque sia estraneo al fatto per il quale l'autorità di polizia procede".

*Crispo (PLI).*

Al terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo: "Se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto", sostituendolo col seguente: "la quale ha l'obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto".

*Preziosi (PDL).*

Aggiungere alla fine dell'articolo 8: "La legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva".

*Murgia, Avanzini, Benvenuti (DC).*

Scindere l'articolo 8 in due articoli al fine di dare rilievo speciale alla libertà di domicilio.

*Lucifero (PLI); Basso (PSIUP-PSI); Bulloni (DC).*

**TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

**LEGGI DI MODIFICA**

**TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008**

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.



TESTI PROPOSTI (GIÀ ART. 8 BIS)

Aggiuntivi al progetto della Commissione.  
Il domicilio è inviolabile.

Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dalla legge per esigenze di sanità o di pubblica incolumità.

Solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie che debbono essere comunicate entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria. Per la convalida valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

Gli ufficiali della pubblica sicurezza potranno introdursi nel luogo o nei luoghi, diversi dall'abitazione, ove la persona espliciti la sua attività, per i soli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale.

*Lucifero (PLI); Russo Perez (UQ); Corbino (GM); Condorelli, Colonna, Bellavista, Quinteri Quinto, Perrone Capano, Cortese, Badini Confalieri (PLI).*

Il domicilio è inviolabile.

Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, senza ordine motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Per i casi eccezionali di necessità e di urgenza valgono le disposizioni dell'articolo precedente a tutela della libertà della persona.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica o per scopi economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

*Basso (PSI); Laconi (PCI); Mortati (DC); Perassi (PRI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 9)

La libertà e la segretezza di corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono garantite. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge.

Sopprimere la seconda parte.  
Nel caso in cui tale emendamento venga respinto, alla fine dell'articolo aggiungere: "ed in pendenza di procedimento penale".

*Condorelli, Bellavista (PLI).*

Approvato solo secondo comma.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 10)

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano, nei limiti e nei modi stabiliti in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza. In nessun caso la legge può limitare questa libertà per ragioni politiche. Ogni cittadino ha diritto di emigrare, salvo gli obblighi di legge. La Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero.

Sostituire ai due ultimi commi dell'articolo 10 del testo della Commissione, il seguente:

"Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Trasferire i due ultimi commi del testo della Commissione al Titolo III sui rapporti economici" (\*).

*Bulloni, Schiratti (DC).*

(\*) Trasmesso nell'art. 30 del progetto come comma aggiuntivo della Commissione (ved. art. 35 testo definitivo).

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.



**PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75**

**EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

**TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

**LEGGI DI MODIFICA**

**TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008**

**TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 12)**

Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 13)

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

art.18

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIA' 1° COMMA  
ART. 14 DEL PROGETTO)

Vedi, nota art. 8

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

art. 19



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 15 )

Il carattere ecclesiastico ed il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, per la sua capacità giuridica, per ogni sua forma di attività.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

art.20

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 16)

Tutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere al sequestro soltanto per atto dell'Autorità giudiziaria nei casi di reati e di violazioni di norme amministrative per i quali la legge sulla stampa dispone il sequestro.

Nei casi predetti, quando vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, chiedere la convalida dei loro atti all'Autorità giudiziaria.

La legge può stabilire controlli per l'accertamento delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni che siano contrarie al buon costume. La legge determina misure adeguate.

Dopo il primo comma, aggiungere: "Al fine di garantire a tutti i cittadini l'effettivo esercizio di questo diritto e di escludere ogni monopolio di fatto, lo Stato può disporre controlli per l'accertamento dei mezzi di finanziamento e può regolare l'impiego dei mezzi di produzione".  
Dopo il secondo comma, aggiungere: "Lo Stato può disporre controlli sulle agenzie d'informazione al fine di accertarne le fonti di notizie e i mezzi di finanziamento".

Sopprimere il quinto comma.  
*Montagnana Mario, Cavallari (PCI).*

Parzialmente approvato; parzialmente assorbito.

Aggiungere in fine dell'articolo le parole: "preventive e repressive".  
*Moro, Tosato, Di Fausto, Bianchini Laura, Dominedò, Tozzi Condivi, Ciccolungo, Recca, Cremaschi Carlo, Balduzzi (DC).*

Sostituire il terzo comma col seguente: "Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nei casi di delitto, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo consenta, e nei casi di violazione delle norme relative all'obbligo dell'indicazione dei responsabili".  
*Grassi (UDN); Mortati, Camposarcuno, Castelli Avolio, Dominedò, Recca (DC); De Michelis (PSI); Fanfani, Bianchini Laura, Pastore Giulio, Montini (DC).*

Sostituire al quarto comma il seguente:  
"Nei casi predetti, quando vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di pubblica sicurezza, che debbono immediatamente, e non mai oltre dodici ore, inoltrare denuncia all'Autorità giudiziaria".  
*Bulloni (DC); Grieco, Laconi (PCI); Montini, Cappi (DC); Ravagnan, Montagnana Mario (PCI); Roselli, Bianchini Laura (DC); Cavallari (PCI); Bazoli (DC).*

Approvato con la modifica proposta dalla Commissione della sostituzione della parola: "dodici" con la parola "ventiquattro".

Sostituire il secondo comma con il seguente: "La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica".  
*Mortati, Cappi, Bettiol, Rapelli, Moro, Valenti, Carbonari, Belotti, Balduzzi, Ferrario Celestino (DC).*



*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 17)

Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

art.22

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 18)

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge.

Sostituire alle parole: "per legge", le parole: "in base alla legge".  
*Tupini (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

art.23

TESTI PROPOSTI (GIÀ ART. 19)

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

(GIÀ ART. 100 BIS)

Aggiuntivo al progetto della Commissione.

La Repubblica assicura mediante apposite istituzioni, la difesa ai non abbienti in ogni grado di giurisdizione.

*La Rocca (PCI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 20)

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale che gli è preconstituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in virtù di una legge in vigore prima del fatto commesso e con la pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia più favorevole al reo.

Al primo comma, sopprimere le parole: "che gli è".

*Leone Giovanni (DC).*

Sostituire il secondo comma col seguente:

"Nessuno può essere punito se non in forza di una legge in vigore prima del fatto commesso".

*Leone Giovanni, Bettiol, Mastino Gesumino, Notarianni, Firrao, Balduzzi, Lazzati, Gatta, De Michele, Fanfani (DC).*

Aggiungere, dopo il secondo, il seguente comma:

"Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza al di fuori dei casi previsti dalla legge".

*Bettiol, Leone Giovanni (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO  
(ved. nota art. 10)

Emendamenti presentati dagli on.li Cor-  
sanego (DC) e Perassi (PRI) all'art. 11  
del progetto. Con l'approvazione del-  
l'emendamento si approvò anche la sua  
trasformazione in articolo autonomo.

*Approvazione il 27/12/1947 con le mo-  
difiche effettuate in sede di coordina-  
mento finale.*

L'estradizione del cittadino può essere  
consentita soltanto ove sia espres-  
samente prevista dalle convenzioni inter-  
nazionali.

Non può in alcun caso essere ammes-  
sa per reati politici.

Legge costituzionale 21 giugno 1967,  
n. 1, "Estradizione per i delitti di geno-  
cidio" (G.U. n. 164 del 3 luglio 1967)  
stabilisce (art. unico): «l'ultimo comma  
dell'articolo 10 e l'ultimo comma del-  
l'articolo 26 della Costituzione non si  
applicano ai delitti di genocidio».

L'estradizione del cittadino può  
essere consentita soltanto ove  
sia espressamente prevista dal-  
le convenzioni internazionali.  
Non può in alcun caso essere  
ammessa per reati politici.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART.21)

La responsabilità penale è personale.  
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

Non è ammessa la pena di morte. Possono fare eccezione soltanto le leggi militari di guerra.

Sostituire l'ultimo comma col seguente:  
"Non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".  
*Veroni (PDL).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La responsabilità penale è personale.  
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.  
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.  
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, (G.U.n. 236 del 10 ottobre 2007).

La responsabilità penale è personale.  
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.  
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.  
Non è ammessa la pena di morte.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 22)

I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono personalmente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. Lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro dipendenti.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Sostituire l'articolo con il seguente:  
"I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, in violazione di diritti o di interessi legittimi.

Le norme relative alla responsabilità civile sono estese allo Stato e agli enti pubblici per fatti dei loro dipendenti.

La legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari".

*Costantini (PSIUP-PSI); Morini, Arata, Binni (PSLI); Veroni (PDL); Badini Confalonieri, Cifaldi (PLI); Treves (PSI); Bassano (PDL); Crispo (PLI).*

Parzialmente approvato: parzialmente assorbito.

Al primo comma, alle parole: "garantiscono il risarcimento", sostituire le altre: "rispondono direttamente", oppure: "sono tenuti al risarcimento".

Al primo comma secondo periodo, dopo la parola: "dipendenti", aggiungere: "nell'esercizio delle loro funzioni".

Trasferire il secondo comma all'articolo 19, quale terzo comma.

*Dominedò (DC).*

Parzialmente approvato; parzialmente assorbito.

Sostituire il primo comma con il seguente:  
"I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono responsabili per i loro atti, secondo le leggi penali e amministrative.

Lo Stato e gli enti pubblici sono tenuti al risarcimento dei danni derivati ai cittadini a causa dei loro dipendenti."

Trasferire il secondo comma all'articolo 19 del progetto.


*Carignani (DC).*

Parzialmente approvato; parzialmente assorbito.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.



Parte I  
*Diritti e doveri dei cittadini*

Titolo II  
*Rapporti etico-sociali*



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 23)

La famiglia è una società naturale: la Repubblica ne riconosce i diritti e ne assume la tutela per l'adempimento della sua missione e per la saldezza morale e la prosperità della Nazione. La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa ed al suo sviluppo, con speciale riguardo alle famiglie numerose.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio indissolubile. Il matrimonio è ordinato in base all'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi nei limiti richiesti dall'unità della famiglia.

Nel nuovo testo della Commissione sopprimere al primo comma la parola: "indissolubile".  
*Grilli (PSLI).*

Nel secondo comma dell'articolo 23 del nuovo testo sostituire le parole: "nei limiti richiesti dall'unità della famiglia", con le altre: "nei limiti stabiliti dalla legge per l'unità della famiglia".  
*Grassi, Bozzi (UDN).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 24)

Il matrimonio è basato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La legge ne regola la condizione al fine di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità la legge provvede a che siano assolti tali compiti.

Ai figli nati fuori del matrimonio è riconosciuta una condizione giuridica che esclude inferiorità morali e sociali.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente: "La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità."  
*Merlin Umberto (DC).*

"La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima."  
*Zotta, Dominedò, Gabrieli, Orlando Camillo, Di Fausto, Rescigno, Guerrieri, Caccuri, Montini (DC).*

Emendamenti inizialmente presentati all'art. 25 del progetto.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 25)

È dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di provata incapacità morale o economica la Repubblica cura che siano adempiuti tali compiti.

I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso quelli nati nel matrimonio. La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorità civili e sociali.

La Repubblica provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organi necessari a tale scopo.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

La Repubblica agevola con appropriate misure economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei suoi oneri, con particolare riguardo alle famiglie numerose; provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

La Repubblica agevola la formazione della famiglia e lo sviluppo di essa, mediante opportune provvidenze, con particolare riguardo alle famiglie numerose, alla maternità, all'infanzia ed alla gioventù.

*Russo Perez (UQ).*

Nel corso della discussione il proponente ritirò l'emendamento, salvo le parole "opportune previdenze".

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 26)

La Repubblica tutela la salute, promuove l'igiene e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessun trattamento sanitario può essere reso obbligatorio se non per legge. Sono vietate le pratiche sanitarie lesive della dignità umana.

Sostituire con il seguente:

"La Repubblica tutela la salute, come un fondamentale diritto dell'individuo e come un generale interesse della collettività.

Lo Stato assolve tale compito attraverso istituzioni coordinate intorno ad un unico organo centrale ed autonomo.

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, la quale inoltre garantisce il rapporto di fiducia fra medico ed ammalato".

*Caronia (DC); Merighi (PSI);*

*Maffi (PCI); Lettieri, Cotelessa (DC);*

*Spallicci (PRI); Fornara (PSI);*

*Borsellino (DC); Coppa Ezio,*

*Capua (UQ); Del Curto, Marconi,*

*De Maria (DC); Martino Gaetano (PLI).*

Nel corso del dibattito il deputato Merighi ritirò la propria firma.

Parzialmente approvato; parzialmente ritirato.

Sostituire la seconda parte del terzo comma dell'emendamento Caronia con la seguente: "la quale, però, non può violare i limiti imposti dal rispetto della personalità umana".

*Leone Giovanni (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 27)

L'arte e la scienza sono libere; e libero è il loro insegnamento.  
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione; organizza la scuola in tutti i suoi gradi mediante istituti statali; riconosce ad enti ed a privati la facoltà di formare scuole ed istituti d'educazione. Le scuole che non chiedono la parificazione sono soggette soltanto alle norme per la tutela del diritto comune e della morale pubblica. La legge determina i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parificazione e prescrive le norme per la loro vigilanza, in modo che sia rispettata la libertà ed assicurata, a parità di condizioni didattiche, parità di trattamento agli alunni.  
Per un imparziale controllo ed a garanzia della collettività è prescritto l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati dalla legge.

Sostituire l'articolo 27 col seguente:

“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione, ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno diritto di istituire scuole con la sola osservanza delle norme di diritto comune. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parificazione, deve assicurare ad esse libertà effettiva ed ai loro alunni parità di trattamento con gli alunni degli istituti statali. Per garantire l'eguaglianza di condizioni a tutte le scuole e la serietà degli studi nell'interesse della collettività, un esame di Stato è prescritto al termine degli studi secondari e per l'abilitazione all'esercizio delle professioni. Alle istituzioni di alta cultura, Università e Accademie, è riconosciuto il diritto di darsi autonomi ordinamenti.”

*Dossetti, Gronchi, Moro, Monterisi, Di Fausto, Franceschini, Bianchini Laura, Foresi, Caronia, Guerrieri Filippo, Bertola (DC).*

Parzialmente approvato; parzialmente sostituito da successivi emendamenti.

“Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni equipollenza di trattamento scolastico rispetto agli alunni degli istituti statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, per la maturità e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Alle istituzioni di alta cultura, Università e Accademie, è riconosciuto il diritto di darsi autonomi ordinamenti.”

*Dossetti, Gonella (DC); Bernini (PSI); Gronchi (DC); Marchesi (PCI); Franceschini, Cremaschi Carlo (DC); Tumminelli (UQ); Lozza, Silipo, Bernamonti (PCI).*

Parzialmente approvato; terzo comma sostituito da successivo emendamento.

Sostituire il terzo comma con il seguente: “È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi, nonché per l'abilitazione all'esercizio professionale.”

*Dossetti, Gonella (DC); Bernini (PSI); Gronchi (DC); Marchesi (PCI); Franceschini, Cremaschi Carlo (DC); Tumminelli (UQ); Lozza, Silipo, Bernamonti (PCI).*

Sub-emendamento al secondo emendamento Dossetti.

Al terzo comma aggiungere: “senza oneri per lo Stato”.

*Corbino (MISTO); Marchesi (PCI); Preti, Binni (PSLI); Lozza (PCI); Fabbri (MISTO); Zagari (PSLI); Pacciardi (PRI); Rodinò Mario (UQ); Silipo (PCI); Codignola (PA); Bernini (PSI); Badini Confalonieri, Cortese, Perrone Capano (PLI).*

Alla fine dell'articolo aggiungere: “nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato”.

*Marchesi, Scoccimarro (PCI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 28)

La scuola è aperta al popolo.  
L'insegnamento inferiore, impartito per almeno otto anni, è obbligatorio e gratuito.  
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione.  
La Repubblica assicura l'esercizio di questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie, ed altre provvidenze, da conferirsi per concorso agli alunni di scuole statali e parificate.

Sostituire il primo comma col seguente:  
"La scuola è aperta a tutti".  
*Rodi (UQ).*

Identico emendamento venne presentato dal deputato:  
*Bosco Lucarelli (DC).*

Al secondo comma sostituire alle parole: "L'insegnamento", le parole: "L'istruzione".  
*Codignola (PA).*


All'ultimo comma sopprimere le parole: "gli alunni delle scuole statali e non statali".  
*Condorelli (PLI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La scuola è aperta a tutti.  
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.  
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.  
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

La scuola è aperta a tutti.  
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.  
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.  
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.





Parte I  
*Diritti e doveri dei cittadini*

Titolo III  
*Rapporti economici*

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 30)

La Repubblica provvede con le sue leggi alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.  
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoro.

Nuovo testo della Commissione  
Aggiungere al testo proposto il comma seguente:  
"Riconosce la libertà di emigrazione salvi gli obblighi generali di legge e tutela il lavoro italiano all'estero."

SUCCESSIVO NUOVO TESTO  
DELLA COMMISSIONE

Modificare il comma aggiuntivo come segue:  
"Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge per motivi di interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero."

Al secondo comma, dopo la parola: "accordi", aggiungere: "ed organizzazioni".  
*Guidi Cingolani Angela Maria (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.  
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.  
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.  
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.  
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.  
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.  
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART 32)

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed in ogni caso adeguata alle necessità di un'esistenza libera e dignitosa per sé e la famiglia.  
Il lavoratore ha diritto non rinunciabile al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite.

Al primo comma aggiungere il seguente:  
"Il salario minimo individuale e familiare e la durata della giornata lavorativa sono stabiliti dalla legge".  
*Bibolotti, Bitossi (PCI).*

Solo la parte riferita alla durata della giornata lavorativa.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.  
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

TESTI PROPOSTI (GIÀ ART. 32 BIS)

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare.

(GIÀ ART. 33)

Aggiuntivo al progetto della Commissione.

È proibito il lavoro salariato dei minori di anni 16. La Repubblica tutela il lavoro dei minori di anni 21 con speciali norme di legge e garantisce loro, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

*Corbi, Pajetta Giuliano, Mattei Teresa, Bitossi (PCI).*

1)Trasferire l'articolo 32 bis proposto dagli onorevoli Corbi, Pajetta Giuliano, Mattei Teresa e Bitossi all'articolo 33 come secondo comma:

2)Sostituire all'espressione: "È proibito il lavoro salariato dei minori di anni 16", la seguente: "La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato".

*Cingolani, Taviani, Moro, Medi, Dominedò, Valenti, Colonnetti, Jacini, Ferrarese, Rescigno (DC).*

(AL GIÀ ART. 33)

Dopo le parole: "funzione familiare", aggiungere: "ed assicurare alla madre ed al fanciullo una speciale, adeguata protezione".

*Gallico Spano Nadia, Noce Longo Teresa, Mattei Teresa, Pollastrini Elettra, Montagnana Togliatti Rita (PCI); Merlin Angelina (PSI); Rossi Maria Maddalena, Bei Adele, Iotti Leonilde, Minella Angiola (PCI).*

Approvato con la sostituzione, proposta dalla Commissione e accettata dai firmatari, della parola "fanciullo" con la parola "bambino".

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 34)

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari alla vita ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.

I lavoratori, in ragione del lavoro che prestano, hanno diritto che siano loro assicurati mezzi adeguati per vivere in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. All'assistenza ed alla previdenza provvedono istituti ed organi predisposti ed integrati dallo Stato.

Sostituire l'articolo col seguente:  
"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano loro assicurati mezzi adeguati per vivere in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera".

*Laconi (PCI); Cevelotto (PDL);  
Targetti (PSIUP-PSI); Moro,  
Taviani (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 35)

L'organizzazione sindacale è libera. Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che la registrazione presso gli uffici locali e centrali, secondo le norme di legge.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica.

Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:

"I sindacati registrati hanno personalità giuridica e possono, rappresentati unitariamente, in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce."

Dopo il secondo comma dell'articolo 35 aggiungere:

"È condizione per la registrazione che essi sanciscano nei loro statuti un ordinamento interno democratico".

*Benvenuti (DC); Di Vittorio (PCI); Tavian (DC); Canevari (PSLI); Bitossi (PCI); Mortati, Moro (DC); Laconi (PCI);*

*Mariani Francesco (PSIUP-PSI); A rata, Carboni (PSLI); Veroni (PDL).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 36)

Tutti i lavoratori hanno diritto di sciopero.

Sostituirlo col seguente:  
"Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano".  
*Merlin Umberto (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

art.40

TESTI PROPOSTI (GIÀ ART. 37)

Ogni attività economica privata o pubblica deve tendere a provvedere i mezzi necessari ai bisogni individuali ed al benessere collettivo.

La legge determina le norme ed i controlli necessari perché le attività economiche possano essere armonizzate e coordinate a fini sociali.

(GIÀ ART. 39)

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Testo coordinato dei già artt. 37 e 39, concordato tra i deputati Taviani ed Arata, in sostituzione dei rispettivi emendamenti.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica, pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica, pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 38)

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti od a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita. La legge ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di assicurare la sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Sono per legge stabilite le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria ed i diritti dello Stato sulle eredità.

La legge autorizza, per motivi d'interesse generale, l'espropriazione della proprietà privata salvo indennizzo.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 40)

Per coordinare le attività economiche la legge riserva originariamente o trasferisce con espropriazione, salvo indennizzo, allo Stato, agli enti pubblici od a comunità di lavoratori e di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed hanno carattere di preminente interesse generale.

Dopo le parole: "Per coordinare le attività economiche", aggiungere: "allo scopo del bene comune". Alle parole: "riserva e trasferisce", sostituire: "può riservare e trasferire".  
*Dominedò, Benvenuti (DC).*

Prima parte assorbita dal successivo emendamento.

Sostituire all'espressione: "Per coordinare le attività economiche", l'altra: "Ai fini dell'utilità generale".  
*Taviani, Dominedò, Ermini, Colonnetti, Benvenuti, Recca, Togni, Zaccagnini, Andreotti, Galati (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 41)

Allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, ne fissa i limiti di estensione ed abolisce il latifondo, promuove la bonifica delle terre e la elevazione professionale dei lavoratori, aiuta la piccola e la media proprietà.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione, promuove la trasformazione del latifondo, la bonifica delle terre e la ricostituzione delle unità produttive ed aiuta la piccola e media proprietà.

Sostituirlo col seguente: "Allo scopo di conseguire un più elevato prodotto della terra ed una distribuzione socialmente equa di esso, la legge può imporre alla proprietà terriera privata e pubblica obblighi e vincoli, anche relativi alla estensione, appropriati alle varie regioni e zone agrarie italiane. La legge impone e promuove la bonifica delle terre e la trasformazione del latifondo ad incremento ed elevazione del ceto dei piccoli e medi proprietari."

*Einaudi (PLI).*

Approvate le espressioni: "appropriati alle varie regioni e zone agrarie"; "impone e promuove la bonifica delle terre e la trasformazione del latifondo".

Aggiungere in fine: "Nel medesimo intento la legge dispone provvedimenti in favore delle zone montane".

*Gortani, Fantoni, Garlato, Del Curto, Micheli, Rivera, Schiratti, Valenti, Valmarana, Marconi, Balduzzi, Viale, Bubbio, Firrao, Bertola, Stella, Sullo Fiorentino, Pat, Salizzoni, Mannironi, Lizier, Murgia, Cappelletti, Conci Elisabetta, Bellato, Guariento, Franceschini, Carbonari (DC).*

Sopprimere l'inciso: "l'elevazione professionale dei lavoratori", e farne oggetto di un articolo autonomo (articolo 41 bis) del seguente tenore.

"La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori".

*Moro (DC); Laconi (PCI); Taviani, Dominedò (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 42)

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione; ne favorisce l'incremento e la sottopone alla vigilanza, stabilita con legge, per assicurare i caratteri e le finalità.

Sostituirlo col seguente:

"La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere mutualistico e senza fini di speculazione privata. La legge ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei, facilita lo svolgimento della sua funzione e ne assicura il carattere e le finalità attraverso gli opportuni controlli".

*Canevari, Cairo, Zanardi, Filippini (PSLI).*

L'espressione "facilita lo svolgimento della sua funzione" venne ritirata dai proponenti.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 43)

I lavoratori hanno diritto di partecipare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende ove prestano la loro opera.

Aggiungere il seguente comma:  
"Apposite provvidenze legislative assicurano la tutela e lo sviluppo dell'artigianato".

*Gortani, Franceschini, Di Fausto, Andreotti (DC).*

Sostituire l'articolo 43 con il seguente:  
"Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro, ed in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende."

*Gronchi, Pastore Giulio, Storchi, Fanfani (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 44)

La Repubblica tutela il risparmio; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice, al diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. La Repubblica disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.  
*Zerbi, Malvestiti (DC); Canevari (PSLI); Gasparotto (PDL); Magrini, Della Seta (PRI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.





Parte I  
*Diritti e doveri dei cittadini*

Titolo IV  
*Rapporti politici*

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 45)

Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico e morale.

Non può essere stabilita nessuna eccezione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale.

Sono eleggibili, in condizioni di eguaglianza, tutti gli elettori che hanno i requisiti di legge.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Sostituire il terzo comma col seguente:  
Non può essere stabilita nessuna limitazione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale o in casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Sostituire i primi tre commi con i seguenti:

“Sono elettori i cittadini di ambo i sessi, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale, eguale e segreto. Il suo esercizio è dovere civico e morale. Non può essere stabilita nessuna limitazione al diritto di voto se non per incapacità o in conseguenza di sentenza penale irrevocabile”.

*Colitto (UQ).*

Parzialmente approvato; terzo comma ritirato e successivamente approvato come emendamento ripresentato dal deputato Mastino Pietro.

Sostituire il primo comma col seguente:  
“Hanno diritto al voto tutti i cittadini di ambo i sessi, al raggiungimento della maggiore età.”

*Mortati (DC).*

Approvata solo la seconda parte: la prima rinviata alla discussione sul *referendum*.

Sopprimere il quarto comma  
*Bozzi (UDN).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1: “Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero” (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000).

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 47)

Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti che si uniformino al metodo democratico nell'organizzazione interna e nella azione diretta alla determinazione della politica nazionale.

*Mortati (DC), Ruggiero (PSLI).*

Parzialmente approvato; parzialmente ritirato.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

art.49

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 46)

Ogni cittadino può rivolgere petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere necessità d'ordine generale.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

art.50



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 48)

Tutti i cittadini d'ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizioni d'eguaglianza, conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite da legge.

Per l'adempimento delle funzioni pubbliche ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e di conservare il suo posto di lavoro.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo le norme stabilite dalla legge.

I cittadini hanno il dovere di adempiere alle funzioni loro affidate con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Per l'adempimento delle funzioni pubbliche elettive ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e di conservare il suo posto di lavoro.

Nel nuovo testo della Commissione sostituire all'espressione: "secondo le norme stabilite dalla legge", l'espressione: "secondo i requisiti stabiliti dalla legge".

*Federici Maria (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1: "Modifica dell'articolo 51 della Costituzione" (G.U. n. 134 del 12 giugno 2003).

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 49)

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento dell'esercito si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana.

Al terzo comma, sostituire alle parole: "dell'esercito", le parole: "delle forze armate".

*Gasparotto (PDL); Chatrian (DC); Moranino (PCI); Stampacchia (PSIUP-PSI); Brusasca (DC).*

Identico emendamento venne presentato dal deputato:  
*Di Giovanni (PSLI).*

Idem dal deputato:  
*Azzi (PRI).*

Sostituire il secondo comma col seguente:

"Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici."

*Laconi (PCI); Targetti (PSIUP-PSI); Gasparotto (PDL); Merlin Umberto, Ambrosini (DC); Stampacchia, Vigna (PSI); Ravagnan, Gervasi (PCI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 51 BIS)

Aggiuntivo al progetto della Commissione.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

*Scoca, Meda Luigi (DC); Grieco (PCI); Castelli (DC); Laconi (PCI); Cremaschi Carlo (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

art.53

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 50)

Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate.

Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Sostituire il primo comma con il seguente:

Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi.

Rinviare l'esame del secondo comma alla discussione sul Titolo VI della parte seconda.  
*Benvenuti (DC).*

Sopprimere il secondo comma.  
*Rodi (UQ).*

Identico emendamento venne presentato dal deputato:

*Azzi (PRI).*

Idem dal deputato:

*Colitto (UQ).*

Idem dal deputato:

*Bosco Lucarelli (DC).*

Idem dal deputato:

*Della Seta (PRI).*

Idem dal deputato:

*Terranova (DC).*

Idem dal deputato:

*Candela (UDN).*

Idem dal deputato:

*Bozzi (UDN).*

Sopprimere il secondo comma. Subordinatamente sostituirlo col seguente:

"Non è punibile la resistenza ai poteri pubblici, nei casi di violazione delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione".

*Caroleo (MISTO).*

Solo l'emendamento soppressivo.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.





Parte II  
*Ordinamento della Repubblica*

Titolo I  
*Il Parlamento*

Sezione I  
*Le Camere*

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 52)

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e della Camera dei senatori.

Le Camere si riuniscono in Assemblea Nazionale nei casi preveduti dalla Costituzione.

Si propone la soppressione di ogni deliberazione sull'ultimo comma dell'articolo 52, fino a quando non saranno deliberate le disposizioni relative alla formazione del Senato e al Capo dello Stato.

*Mortati, Tosato, Andreotti (DC).*

Al primo comma sostituire alle parole: "della Camera dei senatori", le altre: "del Senato della Repubblica".

*Macrelli, De Vita (PRI).*

Sostituire il secondo comma con il seguente:

"Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere soltanto nei casi stabiliti dalla Costituzione".

*Perassi (PRI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTI PROPOSTI (GIÀ ART. 53)

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

(GIÀ ART. 54)

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età al momento delle elezioni.

Alle parole: "al momento delle elezioni", sostituire le parole: "entro il giorno delle elezioni".  
*Colitto (UQ).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età .

Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. "Modificazioni agli articoli 56, 57, 60 della Costituzione" (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963).

Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1: "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernente il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero" (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001).

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 55)

La Camera dei senatori è eletta a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito, oltre ad un numero fisso di cinque senatori, un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. La Valle d'Aosta ha un solo senatore. Nessuna Regione può avere un numero di senatori maggiore di quello dei deputati che manda all'altra Camera. I senatori sono eletti per un terzo dai membri del consiglio regionale e per due terzi a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sopprimere al secondo comma l'ultimo periodo:

"Nessuna Regione può avere un numero di senatori maggiore di quello dei deputati che manda all'altra Camera." *Mortati, Fuschini, Ferrarese, De Palma, Sullo, Dominèdò, Carignani, Bubbio, Balduzzi, Salizzoni, Viale (DC).*

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori è determinato in ragione di uno ogni 250.000 abitanti o per frazione superiore a 100.000, attribuendosi però a ciascuna Regione un numero minimo di sei senatori.

*Mortati, Tosato, Uberti, Dominèdò, Bastianetto, Perlingieri, Recca, Alberti, Ferrarese, Storchi (DC).*

Approvato con la riduzione del quoziente a 200.000, come nel testo proposto dalla Commissione.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna regione è attribuito un senatore per 200.000 abitanti o per frazione superiore a 100.000. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. "Modificazioni agli articoli 56, 57, 60 della Costituzione" (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963).

Legge costituzionale 27 dicembre 1963, n.3 "Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise" (G.U. n. 3 del 4 gennaio 1964).

Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1: "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero" (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001).

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.



TESTO PROPOSTO (GIÀ. ART. 56)

Sono eleggibili a senatori gli elettori, nati o domiciliati nella Regione, che hanno compiuto trentacinque anni d'età, e sono o sono stati: decorati al valore nella guerra di liberazione 1943-1945, capi di formazioni regolari o partigiane con grado non inferiore a comandante di divisione; presidenti della Repubblica, ministri o sottosegretari di Stato, deputati all'Assemblea Costituente o alla Camera dei deputati, membri non dichiarati decaduti del disciolto Senato; membri per quattro anni complessivi di consigli regionali o comunali; professori ordinari di università e di istituti superiori, membri dell'Accademia dei Lincei e di corpi assimilati; magistrati e funzionari dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni di gradi non inferiori o equiparati a quelli di consigliere di Cassazione o direttore generale; membri elettivi per quattro anni di consigli superiori presso le amministrazioni centrali; di consigli di ordini professionali; di consigli di Camere di commercio, industria ed agricoltura; di consigli direttivi nazionali, regionali o provinciali di organizzazioni sindacali; membri per quattro anni di consigli di amministrazione o di gestione di aziende private o cooperazione con almeno cento dipendenti o soci; imprenditori individuali, proprietari conduttori, dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende di eguale importanza.

Sostituirlo col seguente: "Sono eleggibili a senatori gli elettori, nati o domiciliati nella Regione, che hanno compiuto quaranta anni di età".

*De Vita (PRI).*

Solo l'eleggibilità a quarant'anni.

Dopo le parole: "gli elettori", sopprimere l'inciso: "nati o domiciliati nella Regione".

*Cifaldi (PLI), Cairo (PSLI).*

Identico emendamento venne presentato dal deputato: *Donati (PDL).*

Idem dai deputati: *Bastianetto, Bazoli, Montini, Caso, Bettiol, Lizier, Corsanego, Martinelli, Spataro, Cotelessa (DC).*

Idem dai deputati: *Targetti (PSI); Donati (PDL); Nobili Tito Oro (PSIUP-PSI); Cifaldi (PLI); Codacci Pisanelli, Bastianetto (DC).*

Alle parole: "trentacinque anni di età", sostituire le altre: "quaranta anni di età". Sopprimere le categorie.

*Conti (PRI).*

Al primo comma sopprimere le parole: "nati o domiciliati nella Regione". Nel caso che il detto emendamento soppressivo non fosse approvato dall'Assemblea, aggiungere, alla fine dell'articolo stesso, il seguente comma: "Il requisito della nascita o del domicilio nella Regione, di cui alla prima parte del presente articolo, non si applica a coloro che siano stati, in uno dei collegi della Regione, deputati alla Costituente o alla Camera dei deputati".

*Codacci Pisanelli, Castelli Avolio, Chatrian, Cingolani, Ermini, Tupini, Tozzi Condivi, De Palma (DC).*

Solo l'emendamento soppressivo.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.  
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.



TESTI PROPOSTI (GIÀ ART. 55 BIS)

Aggiuntivi al progetto della Commissione.

Aggiungere il seguente comma:

Cinque senatori sono nominati a vita dal Capo dello Stato fra coloro che, con meriti insigni, nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario, hanno illustrato la patria.

*Alberti (DC).*

Sono senatori di diritto e a vita gli ex presidenti della Repubblica.

Sono pure senatori di diritto e a vita gli ex presidenti del Consiglio e gli ex presidenti delle Assemblee legislative, i quali abbiano coperto la carica almeno per un anno anche se non continuativamente.

A tale diritto si può rinunciare, purché la rinuncia sia fatta prima della firma del decreto di nomina da parte del Capo dello Stato.

*Alberti (DC).*

Parzialmente approvato; parzialmente ritirato; parzialmente assorbito.

Sostituire il terzo comma dell'articolo aggiuntivo Alberti con la formula: "salvo rinuncia".

*Clerici (DC).*

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 58)

Le due Camere sono elette per cinque anni.

I loro poteri sono tuttavia prorogati sino alla riunione delle nuove Camere.

La legislatura può essere prorogata con legge solo nel caso di guerra in corso o di imminente pericolo di guerra.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Il provvedimento che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Al quarto comma, sostituire le parole: "Il provvedimento", con le seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica".

*Perassi (PRI).*

Al quarto comma, dopo le parole: "dalla fine delle precedenti", aggiungere: "tranne che sia dichiarato lo stato di guerra".

*Targetti, Amadei, Carpano Maglioli, De Michelis, Fedeli Aldo, Malagugini (PSI).*

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. Il Senato della Repubblica viene rinnovato per un terzo ogni tre anni.

*Corbino (MISTO).*

Parzialmente approvato.

Il Senato della Repubblica è eletto per sei anni.

*Clerici (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni; il Senato della Repubblica per sei anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

**In sede di coordinamento il testo approvato il 9 ottobre 1947 venne scisso in due distinti articoli: n. 60 e n. 61 testo definitivo.**

Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. "Modificazioni agli articoli 56,57,60 della Costituzione" (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963).

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO

Vedi nota art. 60

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

art.61



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 59)

Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera si riunisce inoltre in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o su richiesta del Presidente della Repubblica o di un terzo dei membri della Camera.

Quando si riunisce una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

art.62

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 60)

Ciascuna Camera elegge nel proprio seno il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

La Presidenza dell'Assemblea Nazionale è assunta per la durata di un anno, alternativamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Camera dei senatori.

Sostituire il secondo comma col seguente:

Quando le due Camere siedono congiuntamente l'Ufficio di Presidenza è quello della Camera dei deputati.

*Corbino (MISTO).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

art.63



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 61)

Ciascuna Camera e l'Assemblea Nazionale adottano il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei loro membri.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia le Camere e l'Assemblea possono deliberare di riunirsi in Comitato segreto.

Le deliberazioni delle Camere e dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Debbono essere intesi ogni volta che lo richiedano.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Sostituire il secondo comma con il seguente:

“Le sedute sono pubbliche. Tuttavia le Camere possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.”

Sostituire nei commi secondo e terzo dell'articolo 61 alla parola: “Assemblea”, l'altra: “Parlamento”.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 62)

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore .

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

art.65



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 63)

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei propri membri.

Nuovo testo della Commissione  
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei propri membri e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 64)

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

art.67



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 65)

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Nessun membro del Parlamento può, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, essere sottoposto a procedimento penale, né arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione domiciliare, salvo il caso di flagrante delitto, per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento, in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Sostituire, nel primo comma, le parole: "perseguiti per le", alle parole: "chiamati a rispondere delle".  
*Mortati (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento, in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Legge costituzionale 29 ottobre 1993, n.3: "Modifica dell'articolo 68 della Costituzione" (G.U. n. 256 del 30 ottobre 1993).

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 66)

I membri del Parlamento ricevono una  
indennità fissata dalla legge.

*Approvazione il 27/12/1947 con le mo-  
difiche effettuate in sede di coordina-  
mento finale.*

I membri del Parlamento ricevono una  
indennità stabilita dalla legge.

I membri del Parlamento ricevo-  
no una indennità stabilita dalla  
legge.

art.69





Parte II  
*Ordinamento della Repubblica*

Titolo I  
*Il Parlamento*

Sezione II  
*La formazione delle leggi*

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 67)

La funzione legislativa è collettivamente esercitata dalle due Camere.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

art.70



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 68)

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti cui sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo ha sempre l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un disegno redatto in articoli.

Al secondo comma, sopprimere la parola: "sempre".  
*Perassi (PRI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

art.71

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 69)

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del rispettivo regolamento; e deve essere approvato dalle Camere, articolo per articolo, con votazione finale a scrutinio segreto.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame e l'approvazione di disegni di legge, dei quali sia dichiarata l'urgenza.

Su richiesta del Governo o del proponente, ciascuna Camera può deliberare che l'esame di un disegno di legge sia deferito ad una Commissione composta in modo da rispettare la proporzione dei gruppi alla Camera, e che su relazione della Commissione si proceda alla votazione senza discutere, salve le dichiarazioni di voto.

Tale procedimento non è applicabile ai disegni di legge concernenti l'approvazione dei bilanci e l'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del rispettivo regolamento; e deve essere approvato dalle Camere, articolo per articolo, e con votazione complessiva.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame e l'approvazione di disegni di legge, dei quali sia dichiarata l'urgenza.

Il regolamento può altresì stabilire i casi e le forme in cui, salva contraria richiesta del Governo o di 30 membri della Camera, l'esame e l'approvazione di disegni di legge siano deferiti a Commissioni composte in modo da rispettare la proporzione dei gruppi alla Camera.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il procedimento preveduto dal primo comma non può essere derogato per i disegni di legge in materia costituzionale e quelli concernenti l'approvazione di bilanci e di rendiconti consuntivi, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e la delegazione di poteri legislativi al Governo.

SUCCESSIVO NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Al nuovo testo sostituire gli ultimi tre commi con i seguenti: "Il regolamento può altresì stabilire i casi e le forme in cui l'esame e l'approvazione dei disegni di legge siano deferiti a Commissioni anche permanenti, costituite in modo da rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari. Sarà altresì sempre consentito al Governo o a un decimo dei membri della Camera o ad un quinto dei membri della Commissione di opporsi a tale procedimento o di richiedere che il voto finale sul disegno sia dato senza discussione dalla Camera. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il procedimento preveduto dal primo comma non può essere derogato per i disegni di legge in materia costituzionale e quelli concernenti l'approvazione di bilanci e di rendiconti consuntivi, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e la delegazione di poteri legislativi al Governo".

EMENDAMENTI APPROVATI

Sostituire il terzo e il quarto comma con i seguenti:

"Il regolamento può altresì stabilire i casi e le forme in cui l'esame e l'approvazione di disegni di legge siano deferiti a commissioni composte in modo da rispettare la proporzione dei gruppi alla Camera. Il procedimento preveduto dal primo comma non può essere derogato per i disegni di legge in materia costituzionale e quelli concernenti l'approvazione di bilanci e di rendiconti consuntivi, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e la delegazione di poteri legislativi al Governo".

*Perassi (PRI).*

Primo comma assorbito nel nuovo testo della Commissione.

Sostituire la seconda parte del terzo comma con la seguente:

"Sarà sempre consentito al Governo o ad un decimo dei membri della Camera o a un quinto dei membri della Commissione, in qualunque momento fino all'approvazione definitiva del testo di legge, di richiedere che si ritorni al normale procedimento o di richiedere che il voto finale sul disegno sia dato senza discussione dalla Camera".

*Lucifero (PLI).*

All'ultimo comma dopo le parole: "in materia costituzionale", aggiungere le parole: "ed elettorale".

*Lucifero (PLI).*



*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 71)

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere ne dichiarano l'urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi membri, la legge è promulgata nel termine fissato dalle Camere stesse.

Le leggi entrano in vigore non prima del ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le Camere abbiano come sopra dichiarato l'urgenza.

Sostituire il primo comma con i seguenti:

"Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Nel termine suddetto il Presidente della Repubblica può, con messaggio motivato, domandare alle Camere una nuova deliberazione. Egli deve procedere alla promulgazione, se le Camere confermano la precedente deliberazione a maggioranza assoluta dei loro membri".

*Bozzi (UDN).*

Parzialmente approvato; parzialmente ritirato.

Al terzo comma, alle parole: "abbiano come sopra dichiarato l'urgenza", sostituire le seguenti altre: "stabiliscano d'accordo un termine diverso".

*Colitto (UQ).*

All'ultimo comma, sostituire le parole: "ventesimo giorno", con le altre: "quindicesimo giorno".

*Perassi (PRI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

**In sede di coordinamento il testo approvato il 23 ottobre 1947 venne scisso in due distinti artt.: 73 e 74 del testo definitivo.**

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO  
Ved. nota art. 73.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

art.74

TESTI PROPOSTI (GIÀ ART. 72)

L'entrata in vigore d'una legge non dichiarata urgente a maggioranza assoluta, e non approvata da ciascuna Camera a maggioranza di due terzi, è sospesa quando, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, cinquantamila elettori o tre Consigli regionali domandano che sia sottoposta a *referendum* popolare. Il *referendum* ha luogo se nei due mesi dalla pubblicazione della legge l'iniziativa ottiene l'adesione, complessivamente, di cinquecentomila elettori o di sette Consigli regionali. Si procede altresì a *referendum* quando cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali domandano che sia abrogata una legge vigente da almeno due anni. In nessun caso è ammesso *referendum* per le leggi tributarie, di approvazione dei bilanci e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

(GIÀ ART. 73)

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se hanno partecipato alla votazione i due quinti degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Sopprimere il primo comma.  
*Bozzi (UDN); Cifaldi (PLI); Nitti (UDN).*

Sostituire l'articolo 72 col seguente:  
"L'entrata in vigore di una legge non dichiarata urgente a maggioranza assoluta, o non approvata da ciascuna Camera a maggioranza di due terzi, potrà essere sospesa dalla Corte costituzionale entro quindici giorni dalla pubblicazione, quando sia stato proposto ricorso per la dichiarazione di incostituzionalità e richiesta la sospensione". Subordinatamente: sopprimerlo.  
*Codacci Pisanelli (DC).*  
Parzialmente approvato; parzialmente ritirato.

Sopprimere il primo comma.  
Sostituire il secondo comma col seguente:  
"Si procede a *referendum* popolare se 500.000 elettori o sette consigli regionali facciano domanda perché sia abrogata una legge".  
*Persico (PSLI).*

Sostituire il terzo comma col seguente:  
"Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie, per quelle di approvazione del bilancio e per quelle di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali".  
*Persico (PSLI).*

Al terzo comma aggiungere ai casi previsti anche le leggi per la concessione di amnistia.  
*Meda, Clerici, Benvenuti, Bianchini Laura, Roselli, Salizzoni, Zaccagnini, Titomanlio Vittoria (DC).*

Al terzo comma comprendere tra le leggi escluse dal *referendum* abrogativo anche le leggi elettorali.  
*Rossi Maria Maddalena, Giolitti, Grieco, Lombardi Carlo, Molinelli, Sicignano, Ruggeri, Ferrari, Musolino, Gervasi (PCI).*

Aggiungere al terzo comma dell'emendamento Meda le parole: "e indulto".  
*Cevolotto (DO).*

AL GIÀ ART. 73  
Al secondo comma alle parole: "due quinti", sostituire le parole: "la maggioranza".  
*Perassi (PRI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.  
Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.  
Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.  
La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.  
Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.  
Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.  
La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.  
La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 74)

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non previa determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Per i decreti legislativi valgono le norme stabilite per le leggi in ordine al *referendum* popolare ed alla Corte costituzionale.

Sostituire il secondo comma col seguente:

"Per i decreti legislativi, emessi in base a delegazione del Parlamento, si applicano le stesse norme sul *referendum* popolare e sulla Corte costituzionale che valgono per le leggi".

*Persico (PSLI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

art.76

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 74 BIS)

Aggiuntivo al progetto.

Testo della Commissione

Il Presidente della Repubblica non può emanare decreti aventi valore legislativo, deliberati dal Governo, se non in casi straordinari di assoluta e urgente necessità. In tali casi le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e debbono riunirsi entro cinque giorni.

I decreti perdono di efficacia se non sono convertiti in legge e pubblicati entro sessanta giorni.

Sostituire alle parole: "valore legislativo" le parole: "valore di legge ordinaria".  
*Codacci Pisanelli (DC).*

Sostituire la prima parte del primo comma con la seguente:

"Non possono emanarsi decreti aventi valore legislativo se non in casi di assoluta necessità".

*Targetti (PSI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 75)

Spetta all'Assemblea Nazionale deliberare la mobilitazione generale e l'entrata in guerra.

L'amnistia e l'indulto sono deliberati dall'Assemblea Nazionale.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Sostituire il primo comma con il seguente:

L'Assemblea Nazionale delibera lo stato di guerra e concede al Governo i necessari poteri.

Il Parlamento delibera la mobilitazione e lo stato di guerra e conferisce al Governo i necessari poteri.  
*Gasparotto (PDL).*

Parzialmente approvato.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

"L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica, dietro delegazione delle Camere, e non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla richiesta di delegazione".

*Bettiol (DC).*

Le Camere riunite deliberano la mobilitazione.

*Moro (DC).*

Parzialmente approvato.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i necessari poteri.

**In sede di coordinamento il testo approvato il 21 ottobre 1947 venne scisso in due distinti articoli: n. 78 e n. 79 del testo definitivo.**

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO  
Ved. nota art. 78.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

Legge costituzionale 6 marzo 1992, n.1: "Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto" (G.U. n. 57 del 9 marzo 1992).

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

art.79



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 76)

Le due Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali di natura politica o di arbitrato e regolamento giudiziario, e di quelli che importano variazioni del territorio nazionale, oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Alle parole: "trattati internazionali di natura politica o di arbitrato e regolamento giudiziario", sostituire le seguenti: "trattati internazionali di materia politica, di arbitrato o regolamento giudiziario"; ed alle parole: "territorio nazionale", sostituire le seguenti: "territorio della Repubblica".  
*Perassi (PRI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

art.80

TESTO PROPOSTO (GIÀ. ART. 77)

Le Camere approvano ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso che per legge, una sola volta, e per un periodo non superiore a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

In ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese devono essere indicati i mezzi per farvi fronte.

Nel secondo comma sostituire le parole: "una sola volta, e per un periodo non superiore a quattro mesi", con le altre: "per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi".

*Bertone (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 78)

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. La Commissione d'inchiesta è nominata con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi della Camera e svolge la sua attività procedendo agli esami e alle indagini con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

art.82

Parte II

*Ordinamento della Repubblica*

Titolo II

*Il Presidente della Repubblica*





TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 79)

Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale, con la partecipazione dei Presidenti dei consigli regionali e di un consigliere designato da ciascuno dei consigli stessi a maggioranza assoluta.  
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi, e dopo il terzo scrutinio a maggioranza assoluta dei membri che compongono l'Assemblea a questo fine.

Al primo comma, alle parole: "con la partecipazione", ecc., sostituire le seguenti: "con la partecipazione di tre delegati per ogni consiglio regionale eletti dal consiglio in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza".  
*Laconi (PCI); Carboni Angelo (PSLI); Moro (DC); Targetti (PSI); Macrelli (PRI).*  
Aggiungere dopo il primo comma: "Ad eccezione della Val d'Aosta".  
*Corbino (GM).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.  
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.  
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.  
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.  
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 80)

Sono eleggibili i cittadini che hanno compiuto quarantacinque anni di età e godono dei diritti civili e politici.  
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.  
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Al primo comma alla parola: "quarantacinque", sostituire la parola: "cinquanta".  
*Fuschini (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.  
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.  
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.  
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.  
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

art.84



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 81)

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente dell'Assemblea Nazionale convoca l'Assemblea per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, oppure manca meno di tre mesi alla fine della legislatura, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro quindici giorni dalla costituzione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Al secondo comma, sostituire alle parole: "Assemblea Nazionale", le parole: "Camera dei deputati".  
*Corbino (GM).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

art.85

TESTO PROPOSTO (GIÀ. ART. 82)

Le funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento, esercitate dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

Se l'impedimento è permanente, o in caso di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea Nazionale indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Al secondo comma sostituire alle parole: "Presidente dell'Assemblea Nazionale", l'espressione: "Presidente della Camera dei deputati".

Sostituire: "esercitate dal Presidente dell'Assemblea Nazionale", con: "esercitate dal Presidente del Senato della Repubblica".  
*Corbino (GM).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 83)

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Promulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti.

Nomina, ai gradi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quando sia richiesta, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa; dichiara la guerra deliberata dall'Assemblea Nazionale.

Presiede il Consiglio superiore della Magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Aggiungere il seguente comma: "Può inviare messaggi al Parlamento".

Sostituire il terzo comma col seguente: "Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato".

Sostituire il quinto comma col seguente: "Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere".

Aggiungere all'articolo 83 il seguente comma:

"Può concedere le onorificenze della Repubblica".

*Clerici, Uberti, Zerbi, Chatrian, Del Curto, Bosco Lucarelli (DC); Badini Confalonieri (PLI); Siles, Bubbio (DC).*

Posto in votazione in un nuovo testo concordato con la Commissione: "Concede le onorificenze della Repubblica".

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 84)

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.

Alle parole: "sciogliere le Camere", sostituire le parole: "sciogliere entrambe le Camere o anche una sola di esse".  
*Colitto (UQ).*

Aggiungere il seguente comma:  
"Non può usare di tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato".  
*Laconi (PC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.  
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

Legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 "Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione" (G.U. n. 262 dell'8 novembre 1991).

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.  
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

art.88



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 85)

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro e dai ministri competenti che ne assumono la responsabilità.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.

In tali casi può essere messo in stato di accusa dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Al terzo comma alle parole: "può essere", sostituire la parola: "è", e alle parole: "Assemblea Nazionale", sostituire le parole: "Camere riunite".

Sostituire il primo comma coi seguenti: "Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti aventi valore di legge e gli altri atti del Presidente della Repubblica che saranno determinati dalla legge devono essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri".

*Perassi (PRI).*

Alle parole: "primo ministro", sostituire le parole: "presidente del Consiglio dei Ministri".

*Costa (PSI).*

Esaminato ed approvato in sede di discussione dell'articolo 86.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

**In sede di coordinamento il testo approvato il 23 ottobre 1947 venne modificato sostituendo, al secondo comma, le parole "violazione della Costituzione" con le parole: "per attentato alla Costituzione" e venne scisso in due art: 89 e 90 del testo definitivo.**

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO  
Vedi, nota art. 89.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1: "Norme integrative della Costituzione concernente la Corte costituzionale" (G.U. n.62 del 14 marzo 1953).

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1 "Modifiche degli articoli 96,134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989).

"Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa" (approvato, con disgiunto atto di impulso, in identico testo, dal Senato il 7 giugno 1989 e dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989 (G.U. 3 luglio 1989, n. 153).

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

art.90



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ 85 BIS)

Aggiuntivo al progetto della Commissione.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione avanti le Camere riunite.

*Perassi (PRI); Mortati (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.


Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

art.91

Parte II  
*Ordinamento della Repubblica*

Titolo III  
*Il Governo*

Sezione I  
*Il Consiglio dei Ministri*





PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 86)

Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro, Presidente del consiglio, e dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e, su proposta di questo, i ministri.

Al primo comma, dopo le parole: "del primo Ministro, presidente del Consiglio", aggiungere le seguenti altre: "del Consiglio dei ministri".

*Colitto (UQ).*

Sostituire il primo comma col seguente: "Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente, dal Consiglio dei ministri e dai ministri".

*Costa (PSI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, e, su proposta di questo, i Ministri.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, e, su proposta di questo, i Ministri.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 86 BIS)

Aggiuntivo al progetto della Commissione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

*Corbino (GM).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

art.93



**PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75**

**EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

**TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

**LEGGI DI MODIFICA**

**TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008**

**TESTI PROPOSTI (GIÀ ART. 87)**

Primo ministro e Ministri debbono avere la fiducia del Parlamento.

Entro otto giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta all'Assemblea Nazionale per chiederne la fiducia.

La fiducia è accordata su mozione motivata, con voto nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

**NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE**

Il Presidente del Consiglio e i Ministri debbono avere la fiducia del Parlamento.

La fiducia è accordata su mozione motivata e votata ad appello nominale.

**(GIÀ ART. 88)**

Un voto contrario dell'una o dell'altra Camera su una proposta del Governo non importa dimissioni. Una mozione di sfiducia non può essere presentata ad una Camera se non è motivata e firmata da un quarto dei componenti, né può essere posta in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Dopo il voto di sfiducia di una delle Camere il Governo, se non intende dimettersi, deve convocare l'Assemblea Nazionale che si pronuncia su una mozione motivata.

**NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE**

Sostitutivo degli artt. 87,88

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata ad appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Un voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Sostituire l'ultimo comma del nuovo testo della Commissione con il seguente:

“La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti la Camera”.

*Targetti (PSI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 89)

Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i dicasteri, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e personalmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Al secondo comma sostituire alla parola: "personalmente", la parola: "individualmente".

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri,

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GI.À. ART. 90)

Il Primo ministro ed i ministri possono essere messi in istato d'accusa dalle due Camere per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri sono messi in istato di accusa dal Parlamento per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1: "Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione" (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

art.96

Parte II  
*Ordinamento della Repubblica*

Titolo III  
*Il Governo*

Sezione II  
*La Pubblica Amministrazione*





TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 91)

I pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

**In sede di coordinamento il testo approvato il 24 ottobre 1947, venne scisso in due parti: i primi 2 commi divennero articolo 97 testo definitivo; i restanti commi divennero primo e secondo comma dell'art. 98 testo definitivo.**

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

TESTO PROPOSTO (GIA. ART. 94)

La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.

I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I magistrati sono soggetti soltanto alla legge.

Sostituire il terzo comma col seguente:  
"La legge potrà stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati; per i militari in servizio attivo; per i funzionari e gli agenti di polizia; per i rappresentanti consolari e diplomatici all'estero".  
*Clerici (DC).*

Dopo la parola: "militari", aggiungere le parole: "di carriera".  
*Nobile (PCI).*

Sub-emendamento all'emendamento Clerici.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

**In sede di coordinamento il testo approvato il 20 novembre 1947 divenne art. 101 testo definitivo; il testo approvato il 5/12/47 divenne l'ultimo comma testo definitivo art. 98; per i primi due commi ved. nota art. 97.**

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.





Parte II  
*Ordinamento della Repubblica*

Titolo III  
*Il Governo*

Sezione III  
*Gli organi ausiliari*

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 92)

Il Consiglio economico nazionale, composto nei modi stabiliti dalla legge, è organo di consulenza del Parlamento e del Governo in materia economica; ed esercita le altre funzioni che gli sono dalla legge attribuite.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Sostituire il termine: "Consiglio economico e del lavoro", con quello di: "Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".  
Sub-emendamento all'emendamento Clerici.

Il Consiglio economico e del lavoro, composto, nei modi stabiliti dalla legge, da tecnici e da rappresentanti delle categorie produttive, è l'organo di consulenza del Parlamento e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono dalla legge attribuite; ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.  
*Clerici (DC).*

Alle parole: "Il Consiglio economico nazionale", aggiungere: "degli esperti".  
*Quintieri Quinto, Condorelli, Lucifero (PLI); Fabbri (GM).*  
Trasformato in sub-emendamento all'emendamento Clerici.

Inserire, al punto in cui si parla delle categorie produttive, le seguenti parole: "in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa".  
*Di Vittorio (PCI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.  
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.  
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.  
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.  
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 93)

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e quello anche successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo dello Stato sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente al Parlamento sul risultato del riscontro effettuato.

La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza degli istituti suddetti e dei loro componenti di fronte al Governo.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Parte II  
*Ordinamento della Repubblica*

Titolo IV  
*La Magistratura*

Sezione I  
*Ordinamento giurisdizionale*





PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO  
Ved. nota art. 98.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La giustizia è amministrata in nome del popolo.  
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.  
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

art. 101

TESTI PROPOSTI (GIÀ ART. 95)

La funzione giurisdizionale in materia civile e penale è attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti spetta la giurisdizione nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.

Presso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi per determinate materie sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere.

Non possono essere istituiti giudici speciali se non per legge approvata nel modo sopra indicato. In nessun caso possono istituirsi giudici speciali in materia penale. I tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra.

(GIÀ ART. 96)

Il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia mediante l'istituto della giuria nei processi di corte d'assise.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi, ed anche per la tutela di diritti soggettivi nelle particolari materie determinate dalla legge. La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica ed in altre materie specialmente indicate dalla legge. I tribunali militari sono istituiti in tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

*Conti (PRI); Reale Vito (UDN); Bettiol (DC); Perassi (PRI); Fabbri (GM); Leone Giovanni (DC).*

Aggiungere il seguente comma: "La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei giudici e del pubblico ministero militari di fronte al Governo".  
*Leone Giovanni (DC).*

Sostituire il penultimo comma con il seguente: "I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate".

*Persico (PSLI).*

Sub-emendamento all'emendamento Conti.

(AL GIÀ ART. 96)

La legge regolerà i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia.

*Mastino Pietro (GA); Zanardi (PSLI); Lussu (GA).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

**In sede di coordinamento i testi approvati il 21 e il 24 novembre 1947 vennero scissi in 3 distinti artt.: 102, 103 e 108 testo definitivo.**

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO  
Ved. nota art. 102.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

art.103

TESTO PROPOSTO (GIA' ART. 97)

La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente. Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal presidente della Repubblica, è composto del primo Presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, di un altro vicepresidente nominato dall'Assemblea Nazionale e di membri designati per sette anni, metà da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie, metà dall'Assemblea Nazionale fuori del proprio seno. Gli eletti dall'Assemblea Nazionale iscritti agli albi forensi non possono esercitare la professione finché fanno parte del Consiglio. Le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni ed i trasferimenti di sede e di funzioni, i provvedimenti disciplinari ed in genere il Governo della magistratura ordinaria, sono di competenza del Consiglio superiore secondo le norme dell'ordinamento giudiziario. Il ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare contro i magistrati, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Sostituire il secondo comma col seguente: "Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto dal primo presidente della Corte di cassazione che lo presiede e di otto membri eletti per cinque anni da tutti i magistrati, fra gli appartenenti alle diverse categorie".

*Abozzi (UQ).*

Solo l'espressione: "fra gli appartenenti alle diverse categorie"; parzialmente ritirato.

Sostituire il secondo comma col seguente: "Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di cassazione, vicepresidenti, e di membri designati per sette anni, per due terzi fra tutti i magistrati appartenenti alle diverse categorie, e per un terzo dall'Assemblea Nazionale fuori dal proprio seno".

*Scalfaro (DC).*

Solo le espressioni: "per due terzi"; "fra tutti i magistrati delle diverse categorie"; "fuori dal proprio seno".

La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto dal primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, del procuratore generale della Corte medesima, e di membri designati per quattro anni, metà dai magistrati, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, e metà dal Parlamento, fra persone che appartengono alle seguenti categorie: magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo a riposo; professori ordinari di materie giuridiche nelle Università; avvocati dopo quindici anni di esercizio. Chi è nominato nel Consiglio Superiore della Magistratura cessa, finché dura in tale carica, di essere iscritto negli albi professionali e non può essere membro del Parlamento o di un Consiglio regionale. Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari.

*Conti (PRI); Leone Giovanni, Bettiol, Cassiani (DC); Rossi Paolo (PSLI); Dossetti (DC); Perassi (PRI).*

Modificato su richiesta della Commissione: non approvata la frase: "Magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo a riposo".

Aggiungere: Che appartengano alle seguenti categorie: 1) magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo anche a riposo; 2) professori universitari di diritto di ruolo; 3) avvocati dopo quindici anni di esercizio. Chi è nominato nel Consiglio superiore della magistratura cessa di essere iscritto nell'albo professionale.

*Scalfaro (DC).*

Sub-emendamento al primo emendamento Scalfaro: ultimo comma approvato con la soppressione della parola "anche".

Il ministro di grazia e giustizia assicura il funzionamento, secondo la legge, dell'organizzazione della giustizia.

*Colitto (UQ), Mortati (DC).*

L'organizzazione dell'amministrazione della giustizia spetta al ministro di grazia e giustizia, che ne risponde innanzi al Parlamento.

*Targetti, Costa, Carpano Maglioli, Fedeli Aldo, Mancini (PSI).*

Presentato come articolo 97 bis e modificato al momento della approvazione.

Un vicepresidente scelto fra i membri designati dal Parlamento. *Lussu (GA).*

Sub-emendamento all'emendamento Conti;

Sostituire alla parola: "scelto", la parola: "eletto". *Persico (PSLI).*

Sub-emendamento all'emendamento Lussu.

Sostituire alla parola: "designati", la parola: "eletti". *Scalfaro (DC).*

Sub-emendamento al primo emendamento Scalfaro.

I membri del Consiglio Superiore della Magistratura non sono rieleggibili. *Costantini (PSI).*



*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

**In sede di coordinamento il testo approvato il 25 novembre 1947 venne scisso in 3 distinti artt.: 104, 105, 110 testo definitivo.**

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO  
Vedi. nota art. 104.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

art. 105



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 98)

I magistrati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da tirocinio. Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario. Il Consiglio Superiore della Magistratura può designare per la nomina magistrati onorari in tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli; e può designare all'ufficio di consigliere di Cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle università ed avvocati dopo quindici anni d'esercizio.

Al secondo comma, dopo le parole: "può designare all'ufficio di consigliere di Cassazione", aggiungere: "per meriti insigni".

*Cacurri (DC).*

Sostituire la seconda parte del secondo comma col seguente: "e può designare all'ufficio di consigliere di Cassazione, nei limiti e con le modalità di legge, professori ordinari di materie giuridiche nelle Università ed avvocati dopo cinque anni di iscrizione all'Albo speciale della Cassazione".

*Targetti (PSI).*

Approvato con la sostituzione della parola "cinque", con la parola "quindici". Al secondo comma dopo le parole: "la nomina", aggiungere le parole: "anche elettiva".

*Persico (PSLI).*

Le nomine dei magistrati hanno luogo in base a concorso. È ammessa, in confronto alla legge sull'ordinamento giudiziario, la nomina di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di Cassazione: docenti ordinari di diritto nelle università e avvocati dopo venti anni d'esercizio, iscritti nell'albo speciale dei patrocinatori dinanzi alle giurisdizioni superiori.

*Conti (PRI); Leone Giovanni (DC);*

*Perassi (PRI).*

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 99)

I magistrati sono inamovibili.

Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, retrocessi, trasferiti o destinati ad altra sede o funzione se non col loro consenso o con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

I magistrati si distinguono per diversità di funzioni e non di gradi.

Il pubblico ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati.

Al secondo comma sopprimere la parola: "retrocessi".  
*Colitto (UQ).*

Identico emendamento venne presentato dal deputato: *Persico (PSLI).*

Idem dal deputato: *Monticelli (DC).*

Idem dal deputato: *Castiglia (UQ).*

Al secondo comma, alle parole: "od ufficio", sostituire: "né destinati ad altre funzioni". Nello stesso comma, alla parola: "stabilite", sostituire: "stabiliti".  
*Mannironi, Cacurri, Guerrieri Filippo, Quintieri Adolfo, Romano, Benvenuti, Ferreri, Carboni Enrico, Ponti, Cappi (DC).*

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né trasferiti ad altra sede od ufficio, se non dal Consiglio Superiore della Magistratura, in base al loro consenso od a deliberazione del Consiglio per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono per diversità di funzioni e non di grado.  
*Conti (PRI); Leone Giovanni (DC); Perassi (PRI).*

All'ultimo comma dell'emendamento Conti sopprimere le parole: "e non di grado".  
*Leone Giovanni (DC).*

Aggiungere il seguente comma: Il pubblico ministero gode le garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario.  
*Grassi (UDN); Leone Giovanni (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO  
Ved. nota art. 102.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

art. 108

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 100)

L'autorità giudiziaria può disporre direttamente dell'opera della polizia giudiziaria.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente dell'opera della polizia giudiziaria.  
*Umberti (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

art. 109



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO  
Vedi nota art. 104.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

art.110

Parte II  
*Ordinamento della Repubblica*

Titolo IV  
*La Magistratura*

Sezione II  
*Norme sulla giurisdizione*





**PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75**

**TESTI PROPOSTI (GIÀ ART. 101)**

L'azione penale è pubblica. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarla e non la può mai sospendere o ritardare. Le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralità disponga altrimenti. Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.

**NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE**

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.

**(GIÀ ART. 102)**

Contro le sentenze o le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso per Cassazione secondo le norme di legge.

**NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE**

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso ricorso per soli motivi inerenti alla giurisdizione.

**EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

La legge sull'ordinamento giudiziario regolerà l'istituto della Corte di cassazione. *Targetti, Costa, Fedeli Aldo, Caldera, Faccio, Amadei, Tomba, Bernardi, Merlin Angelina, Pieri (PSI).*

Presentato nel corso della discussione sull'art. 95 del progetto come art. 95 bis.

**TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

**In sede di coordinamento i testi approvati il 27 novembre 1947 vennero scissi in due distinti art.: 111 e 112 testo definitivo.**

**LEGGI DI MODIFICA**

Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 "Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione" (G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999).

Legge 25 febbraio 2000, n. 35 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo" (G.U. n. 50 del 1° marzo 2000).

**TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008**

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO  
Ved. nota art. 111.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

art. 112



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 103)

La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi verso gli atti della pubblica amministrazione è disposta in via generale dalla legge e non può essere soppressa o limitata per determinate categorie di atti.

Sostituire l'articolo 103 col seguente:  
"La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi verso gli atti della pubblica amministrazione è disposta dalla legge in via generale e non può essere in nessun caso soppressa o limitata a particolari mezzi di impugnativa o esclusa per determinate categorie di atti".

*Mortati (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

art.113

Parte II  
*Ordinamento della Repubblica*

Titolo V  
*Le Regioni, le Province,  
i Comuni*





PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 107)

La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.

Le Province sono circoscrizioni amministrative di decentramento statale e regionale.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

Sopprimere il secondo comma.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

art.114

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 108)

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Al secondo comma sostituire alla parola: "con", la parola: "secondo".

Sopprimere all'emendamento Pecorari le parole: "e Zara", per modo che la formula sarebbe la seguente: "al Friuli-Venezia Giulia".  
*Tessitori (DC).*

L'emendamento Pecorari, ritirato dallo stesso proponente nel corso della discussione, recitava: "Al secondo comma, dopo: "Valle d'Aosta", aggiungere: "alla Regione giulio-friulana e Zara".

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

**In sede di coordinamento il testo approvato il 27 giugno 1947 venne scisso in due distinti articoli: 115 e 116 testo definitivo.**

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).

ABROGATO

Legge citata nella colonna 4



TESTO PROPOSTO  
Ved. nota art. 115.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 "Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con D.Lgs.15 maggio 1946, n. 455.  
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3:"Statuto speciale per la Sardegna".  
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4:"Statuto speciale per la Valle d'Aosta".  
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5:"Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige".  
Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:"Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia".  
Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 "Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige".  
Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 "Modifica al termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia"  
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige".  
Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 "Modifiche e integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta".  
Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".  
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Valle d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.  
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

TESTI PROPOSTI (GIÀ ART. 109)

La Regione ha potestà di emanare, per le seguenti materie, norme legislative che siano in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato, e rispettino gli obblighi internazionali e gli interessi della Nazione e delle altre Regioni: ordinamento degli uffici ed enti amministrativi regionali; modificazioni delle circoscrizioni comunali; polizia locale e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica; scuola artigiana; urbanistica; strade, acquedotti e lavori pubblici di esclusivo interesse regionale; porti lacuali; pesca nelle acque interne di carattere regionale; torbiere.

(GIÀ ART. 110)

La Regione ha potestà di emanare, per le seguenti materie, norme legislative nei limiti del precedente articolo, e con l'osservanza dei principi e delle direttive che la Repubblica ritenga stabilire con legge allo scopo di una loro disciplina uniforme: assistenza ospedaliera; istruzione tecnico-professionale; biblioteche di enti locali; turismo e industria alberghiera; agricoltura e foreste; cave; caccia; acque pubbliche ed energia elettrica, in quanto il loro regolamento non incida sull'interesse nazionale e su quello di altre Regioni; acque minerali e termali; tramvie; linee automobilistiche regionali.

(GIÀ ART. 111)

La Regione ha potestà di emanare norme legislative di integrazione ed attuazione delle disposizioni di legge della Repubblica, per adattarle alle condizioni regionali, in materia di: igiene e sanità pubblica; istruzione elementare e media; antichità e belle arti; disciplina del credito, dell'assicurazione e del risparmio; industria e commercio; miniere; navigazione interna; e in tutte le materie indicate da leggi speciali. Le leggi della Repubblica possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme regolamentari per la loro esecuzione.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Riunire gli artt. già 109, 110, 111 nel seguente: La Regione ha potestà di emanare norme legislative nei limiti delle direttive o dei principi generali stabiliti con leggi della Repubblica per le seguenti materie: ordinamento degli uffici ed enti amministrativi della Regione; modificazione delle circoscrizioni comunali e provinciali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e tecnico-professionale; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche regionali; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; porti e navigazione lacuale; acque pubbliche ed energia elettrica in quanto la loro regolamentazione non incida sull'interesse nazionale o su quello di altre Regioni; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; altre materie indicate da leggi speciali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro esecuzione.

SUCCESSIVO NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Sostituire il primo alinea col seguente: "ordinamento degli uffici ed enti amministrativi dipendenti dalla Regione".

Sostituire il sesto alinea col seguente: "istruzione professionale ed artigiana".

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Sostituire il primo periodo col seguente:

"La Regione ha potestà di emanare norme legislative, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle singole leggi dello Stato, nelle seguenti materie:"

*Tosato (DC).*

La Regione emana norme legislative nelle materie seguenti: *Mortati (DC).*

Sopprimere nell'emendamento Tosato la parola: "singole", in maniera che il testo sarebbe il seguente: "La Regione ha potestà di emanare norme legislative nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

*Perassi (PRI).*

Nell'elenco delle materie alle parole tramvie; linee automobilistiche regionali', sostituire le altre: "tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale".

*Colitto (UQ).*

Sopprimere il tredicesimo alinea.

*Nobile (PCI); Preti (PSLI).*

Sostituire il sesto alinea col seguente: "istruzione artigiana e di avviamento professionale".

*Foresi (DC).*

Approvata solo l'espressione: "istruzione artigiana".

Sostituire il sesto alinea col seguente: "istruzione artigiana e professionale".

*Moro (DC).*

Al sesto alinea aggiungere: "assistenza scolastica e Patronati scolastici".

*Perassi (PRI).*

Approvata solo l'espressione: "assistenza scolastica".

Sostituire il dodicesimo alinea col seguente: "navigazione e porti lacuali".

*Dominedò (DC).*

Dopo l'elenco delle materie, aggiungere: "sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni".

*Morelli Renato (PLI).*

Sostituire il diciottesimo alinea col seguente: "agricoltura, foreste, artigianato, industria e commercio".

*Perassi (PRI).*

Approvata solo la parola: "artigianato".

All'ultimo comma sostituire alla parola: "esecuzione", la parola: "attuazione".

*Perassi, Camangi, Zuccarini, Della Seta, Paolucci (PRI); Lussu (GA); Conti (PRI); Persico (PSLI); Bellusci, Pacciardi, Azzi (PRI).*

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo e industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.



Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (G.U. 248 del 24 ottobre 2001).

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

**A)** politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; **B)** immigrazione; **C)** rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; **D)** difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; **E)** moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; **F)** organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo; **G)** ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; **H)** ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; **I)** cittadinanza, stato civile e anagrafi; **L)** giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; **M)** determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; **N)** norme generali sull'istruzione; **O)** previdenza sociale; **P)** legislazione elettorale; organi di Governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; **Q)** dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; **R)** pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; **S)** tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'esclusione dell'istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa, in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 112)

La Regione provvede all'amministrazione nelle materie indicate negli articoli 109 e 110 e nelle altre delle quali lo Stato le delega la gestione.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Spettano alle Regioni le funzioni amministrative per le materie indicate nel precedente articolo, in quanto regolate da norme speciali; salvo quelle di interesse esclusivamente locale attribuite con leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali.

Sostituire l'articolo con il seguente:  
"Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel primo comma del precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, attribuite dalla legge della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".

*Mortati (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (G.U. 248 del 24 ottobre 2001).

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.



**PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75**

**TESTO PROPOSTO (GIÀ. ART. 113)**

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi costituzionali che la coordinano con la finanza dello Stato e dei Comuni.

Alle Regioni sono assegnati tributi propri e quote di tributi erariali. Il gettito complessivo dei tributi erariali è ripartito in modo che le Regioni meno provviste di mezzi possano provvedere alle spese necessarie per adempiere alle loro funzioni essenziali.

Allo stesso scopo possono essere istituiti fondi per fini speciali in base a leggi della Repubblica che determinano i contributi dello Stato e delle Regioni, e la gestione e la ripartizione dei fondi.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica. Non possono istituirsi dazi d'importazione ed esportazione, o di transito fra l'una e l'altra Regione; né prendersi provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose.

**NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE**

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi costituzionali, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali per provvedere alle spese necessarie per adempiere alle loro funzioni normali.

Per provvedere ad altri scopi determinati lo Stato può assegnare a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica. Non possono istituirsi dazi d'importazione ed esportazione, o di transito fra l'una e l'altra Regione; né prendersi provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose.

**SUCCESSIVO NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE**

Sostituire il primo comma del nuovo testo col seguente:  
"Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con le finanze dello Stato, delle Province e dei Comuni".

Sostituire il secondo comma del nuovo testo col seguente:

"Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali le quali sono determinate in relazione ai bisogni delle Regioni, in modo da poter provvedere alle spese necessarie per adempiere alle loro funzioni normali".

Sostituire il terzo comma del nuovo testo col seguente:  
"Per provvedere ad altri scopi determinati e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali".

**EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:  
"La Regione non può in alcun modo limitare il diritto dei cittadini ad esercitare, in qualunque parte del territorio nazionale paia ad essi conveniente, la loro arte, professione o mestiere".  
*Nobile (PCI); Porzio (UDN); Di Gloria, Persico (PSLI); Bernini (PS); Veroni (PDL); Morelli Renato (PL); Gasparotto (PDL); Lami Starnuti, Corsi (PSLI); Finocchiaro Aprile (GM); Giannini (UQ); Massini (PCI).*

All'emendamento Nobile aggiungere dopo la parola: "mestiere", la parola: "impiego".  
*Condorelli (PL).*

**TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni, per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

**In sede di coordinamento il testo approvato il 15 luglio 1947 venne scisso in due distinti art.: 119 e 120 testo definitivo.**

**LEGGI DI MODIFICA**

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (G.U. 248 del 24 ottobre 2001).

**TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008**

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane, e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

**art. 119**

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO  
Ved. nota art. 119.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (G.U. 248 del 24 ottobre 2001).

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

art. 120



**PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75**

**TESTI PROPOSTI (GIÀ ART. 114)**

Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Deputazione regionale ed il suo Presidente.

Una legge della Repubblica stabilisce il numero dei membri del Consiglio ed il sistema elettorale, che deve essere conforme a quello per la formazione della Camera dei deputati.

Il Presidente ed i membri della Deputazione regionale sono eletti dal Consiglio regionale, che elegge pure nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di presidenza per i propri lavori.

I membri del Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

**NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE**

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

Il numero ed il sistema di elezione dei consiglieri ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con leggi dello Stato.

Nessuno può essere contemporaneamente membro di un Consiglio regionale e di una delle Camere del Parlamento o di altro Consiglio regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza, per i propri lavori.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

**(GIÀ ART. 115)**

Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa che compete alla Regione e quella regolamentare delegata dallo Stato. Può proporre disegni di legge al Parlamento nazionale. Adempie le altre funzioni conferite dalle leggi. La Deputazione regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Il Presidente della Deputazione rappresenta la Regione.

**NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE**

Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può proporre disegni di legge al Parlamento.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

**EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

**TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

In sede di coordinamento finale i testi approvati il 16 luglio vennero scissi in due distinti articoli: 121 e 122 testo definitivo.

**LEGGI DI MODIFICA**

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni" (G.U. 299 del 22 dicembre 1999).

**TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008**

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

TESTO PROPOSTO  
Ved. nota art. 121.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni" (G.U. 299 del 22 dicembre 1999).

Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.



TESTI PROPOSTI (GIÀ ART. 119)

Gli statuti regionali regolano l'esercizio dei diritti d'iniziativa e del *referendum* popolare in armonia con i principi stabiliti dalla Costituzione per le leggi della Repubblica.

Gli statuti regionali regolano altresì il *referendum* su determinati provvedimenti amministrativi.

(GIÀ ART. 124)

Lo statuto di ogni Regione è stabilito in armonia alle norme costituzionali, con legge regionale deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri e a due terzi dei presenti; e deve essere approvata con legge della Repubblica.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Testo coordinato degli artt. già 119, 124.

Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione, all'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione ed alla pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è adottato con legge deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri, ed è approvato con legge della Repubblica.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni" (G.U. 299 del 22 dicembre 1999).

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (G.U. 248 del 24 ottobre 2001).

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 116)

Il Presidente della Deputazione regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, vigila e coordina secondo le direttive generali del Governo gli atti dell'amministrazione regionale per le funzioni delegate alle Regioni e presiede all'esercizio di quelle riservate allo Stato.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (G.U. 248 del 24 ottobre 2001).

ABROGATO

Legge citata nella colonna 4



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 122)

Sugli atti della Regione è esercitato il controllo di legittimità da un organo centrale composto in maggioranza di elementi elettivi secondo l'ordinamento stabilito dalle leggi della Repubblica. Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato dalle Regioni per mezzo di organi in maggioranza elettivi nei modi e limiti stabiliti con leggi della Repubblica. Per le deliberazioni amministrative indicate dalla legge, l'autorità deliberante può essere invitata a riesaminare il merito della deliberazione.

Nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento da stabilire con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Sostituire i primi due commi coi seguenti:

“Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato per le Regioni e da un organo regionale per gli altri enti con le forme e con i limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica.

La legge potrà, in determinati casi, consentire un controllo di merito al solo effetto di richiedere all'ente locale deliberante con istanza motivata il riesame della deliberazione”.

*Piccioni, Moro (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica.

La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

**In sede di coordinamento il testo approvato il 4 dicembre 1947 venne modificato e scisso in due distinti art.: 125 e 130 testo definitivo.**

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (G.U. 248 del 24 ottobre 2001).

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 117)

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari all'unità nazionale o altre gravi violazioni di legge; e quando, non ostante la segnalazione fatta dal Governo, non procede alla sostituzione della Deputazione o del presidente della Deputazione, che hanno compiuto analoghi atti e violazioni.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri e deliberazione conforme alla Camera dei senatori, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, con l'astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti fra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La commissione indice le elezioni del Consiglio entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di scioglimento ed intanto provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione ed alle misure improrogabili, da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisce la Giunta od il suo presidente che abbiano compiuto analoghi atti e violazioni.

Il Consiglio può altresì essere sciolto quando per dimissioni o impossibilità di formare una maggioranza non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Senato della Repubblica.

Una commissione, nominata con lo stesso decreto e composta di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, indice le elezioni entro due mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio.

Al primo comma, dopo le parole: "contrari all'unità", aggiungere: "e all'interesse".

Al secondo comma, dopo le parole: "su proposta del Consiglio dei ministri", aggiungere: "e su parere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale". Al terzo comma, alla dizione: "entro due mesi", sostituire: "entro tre mesi".

*Camposarcuno (DC).*

Approvato solo l'emendamento al 3° comma.

Al terzo comma del nuovo testo, sostituire le parole: "Senato della Repubblica", con: "Consiglio dei ministri e sentita una commissione di deputati e senatori composta nei modi stabiliti dalla legge".

*Perassi (PRI).*

Al secondo comma del nuovo testo aggiungere: "o per ragioni di sicurezza nazionale".

*Tosato (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e di senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione, di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio.

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni" (G.U. 299 del 22 dicembre 1999).

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 118)

I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al Governo centrale, e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali o di altre Regioni. Ove il Consiglio regionale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi membri sono promulgati, ma non entrano ancora in vigore, se entro quindici giorni dalla comunicazione il Governo li impugna per incostituzionalità davanti alla Corte costituzionale o nel merito, per contrasto di interessi, davanti all'Assemblea Nazionale. In caso di dubbio la Corte decide se competente a pronunciarsi sia essa stessa o l'Assemblea. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Le leggi regionali sono viste dal commissario del Governo nella Regione e promulgate dal presidente della Deputazione regionale.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Sostituire il primo comma col seguente: I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al commissario del Governo nella Regione, e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali o di altre Regioni.

Al secondo comma alle parole: "Assemblea Nazionale", sostituire la parola: "Parlamento".

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (G.U. 248 del 24 ottobre 2001).

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.



TESTI PROPOSTI (GIÀ ART. 120)

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento. Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate da corpi elettivi nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica.

(GIÀ ART. 121)

Il Comune è autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica. Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere creati nuovi Comuni o modificate le circoscrizioni esistenti.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Testo coordinato degli artt. già 120, 121  
Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano i compiti e le funzioni. Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. La istituzione di nuove Province è stabilita con leggi della Repubblica, su iniziativa della Regione, sentite le popolazioni interessate. Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

SUCCESSIVO NUOVO TESTO  
DELLA COMMISSIONE

Sopprimere al primo comma del nuovo testo le parole: "i compiti".

Aggiungere, dopo il primo comma dell'art. 120 del progetto, il comma seguente:  
Può suddividere le circoscrizioni provinciali in circondari di carattere esclusivamente amministrativo per un ulteriore decentramento.  
*Bubbio, Belotti (DC).*

Premettere al terzo comma del nuovo testo le parole: "Il cambiamento delle circoscrizioni provinciali", continuando poi il testo come proposto.  
*Micheli (DC).*

Sostituire il terzo comma dell'articolo con la seguente formulazione:  
"L'istituzione di nuove province è stabilita con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni interessati, sentita la Regione a cui appartengono".  
*Recca, Monterisi, Borsellino, Clerici, Carignani, Baracco, Garlato, Ferreri, Germano, Biagioni (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

**In sede di coordinamento il testo approvato il 17 luglio 1941 venne scisso in 3 distinti artt.: 128, 129 e 133 testo definitivo.**

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (G.U. 248 del 24 ottobre 2001).

ABROGATO

Legge citata nella colonna 4



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO  
Ved. nota art. 128.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (G.U. 248 del 24 ottobre 2001).

ABROGATO

Legge citata nella colonna 4

art.129

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO  
Ved. nota art. 125.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (G.U. 248 del 24 ottobre 2001).

ABROGATO

Legge citata nella colonna 4

art. 130



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ. ART. 123)

Le Regioni sono così costituite:

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli e Venezia Giulia; Liguria; Emiliana lunense; Emilia e Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Salento; Lucania; Calabria; Sicilia; Sardegna.

I confini ed i capoluoghi delle Regioni sono stabiliti con legge della Repubblica.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Oltre alle Regioni indicate dall'articolo 108, che hanno forme speciali di autonomia, sono costituite, con le funzioni ed i poteri stabiliti dalla Costituzione, le Regioni seguenti:

Piemonte; Lombardia; Veneto; Liguria; Emilia e Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi e Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria.

Alle parole: "Emilia e Romagna", sostituire la parola: "Emilia".  
*Corbino (GM).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;  
Valle d'Aosta;  
Lombardia;  
Trentino-Alto Adige;  
Veneto;  
Friuli Venezia Giulia;  
Liguria;  
Emilia-Romagna;  
Toscana;  
Umbria;  
Marche;  
Lazio;  
Abruzzi e Molise;  
Campania;  
Puglia;  
Basilicata;  
Calabria;  
Sicilia;  
Sardegna.

Legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: "Modificazioni degli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise" (G.U. n. 3 del 4 gennaio 1964).

Sono costituite le seguenti Regioni:  
Piemonte  
Valle d'Aosta  
Lombardia  
Trentino-Alto Adige  
Veneto  
Friuli-Venezia Giulia  
Liguria  
Emilia-Romagna  
Toscana  
Umbria  
Marche  
Lazio  
Abruzzi  
Molise  
Campania  
Puglia  
Basilicata  
Calabria  
Sicilia  
Sardegna

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 125)

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati, disporre la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni con un minimo di 500 mila abitanti, quando ne facciamo richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata per *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con *referendum* e legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, i quali ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati a un'altra.

Alle parole: "cinquecentomila", sostituire le parole: "un milione".  
*Perlingieri (DC).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti quando ne facciamo richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata per *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati a un'altra.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (G.U. 248 del 24 ottobre 2001).

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciamo richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.



Parte II  
*Ordinamento della Repubblica*

Titolo VI  
*Garanzie costituzionali*

Sezione I  
*La Corte costituzionale*



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO  
Ved. nota all'art. 128.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

art. 133



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 126)

La Corte costituzionale giudica della costituzionalità di tutte le leggi.

Risolve i conflitti d'attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni, fra le Regioni.

Giudica il Presidente della Repubblica ed i ministri accusati a norma della Costituzione.

La Corte costituzionale giudica della legittimità costituzionale degli atti aventi forza di legge dello Stato, delle Regioni, dei conflitti di attribuzione nonché dei conflitti fra Stato e Regioni e fra Regioni.

*Mortati, Tosato (DC).*

Modificato dalla Commissione con l'inserimento dell'espressione: "fra i poteri dello Stato".

Per i giudizi sull'accusa del Presidente della Repubblica e dei ministri intervengono, oltre i componenti ordinari della Corte, altri 15 membri eletti dal Parlamento in seduta comune al principio di ogni legislatura fra cittadini aventi i requisiti per l'elezione a membro del Senato.

*Mortati (DC).*

Modificato dalla Commissione che propose di portare a 16 i membri eletti del Parlamento.

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e la Regione e tra Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e dei Ministri, a norma della Costituzione.

**In sede di coordinamento i testi approvati il 2 novembre ed il 3 dicembre 1947 divennero art. 134 e settimo comma art. 135 testo definitivo.**

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n.1, articolo 2, "Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale" (G.U. n. 62 del 14 marzo 1953).

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 "Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione" (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989).

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 127)

La Corte è composta per metà di magistrati, per un quarto di avvocati e docenti di diritto, per un quarto di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi l'età di almeno quarant'anni.

I giudici della Corte sono nominati dall'Assemblea Nazionale. Per le categorie dei magistrati, avvocati e docenti di diritto, la nomina ha luogo su designazione, in numero triplo di nomi, rispettivamente da parte delle magistrature ordinarie ed amministrative, del Consiglio superiore forense, e dei professori ordinari di discipline giuridiche nelle università.

La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti. Il presidente ed i giudici durano in carica nove anni. Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali.

Sostituirlo col seguente: "La Corte costituzionale è composta di 15 membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature dell'ordine giudiziario e amministrativo. I membri della Corte costituzionale debbono appartenere alle seguenti categorie: magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori dell'ordine giudiziario e amministrativo; professori universitari di ruolo in materie giuridiche; avvocati dopo venti anni di esercizio, che con la loro nomina cessano di essere iscritti nell'albo professionale. La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. Il presidente e i giudici durano in carica sette anni. L'ufficio di presidente o giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento e dei Consigli regionali e con ogni carica od ufficio indicati dalla legge".

*Conti (PRI); Monticelli, Leone Giovanni, Bettiol, Cassiani (DC); Rossi Paolo(PSLI); Avanzini (DC).*

Sostituirlo col seguente: La Corte costituzionale è composta di 15 membri, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dal Consiglio superiore della magistratura.

I membri della Corte costituzionale debbono appartenere alle seguenti categorie: magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo anche a riposo; docenti universitari di diritto; avvocati dopo 15 anni di esercizio, che con la loro nomina cessano di essere iscritti nell'albo professionale. La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. Il presidente e i giudici durano in carica nove anni e non sono rieleggibili. L'ufficio di presidente o giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento o dei Consigli regionali e con ogni altra carica od ufficio pubblico.

*Martino Gaetano (DC).*

Approvato per quanto concerne la non rieleggibilità.

I giudici durano in carica dodici (o nove) anni e sono rinnovabili per un terzo ogni quattro (o tre) anni. La rinnovazione avverrà per estrazione a sorte nell'ambito di ognuno dei tre gruppi di membri della Corte rispettivamente nominati dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento riunito in seduta comune e dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Alla sostituzione dei giudici cessati dall'ufficio si procede con lo stesso sistema di nomina di cui al primo comma del presente articolo. *Ambrosini, Cappi, Tosato, Moro, Uberti, Codacci Pisanelli (DC).*

Approvato il primo comma con la variante: «12 anni»; decaduti i restanti commi.

Alle parole: "professori di ruolo", sostituire le parole: "professori universitari ordinari". *Persico (PSLI).*

Al secondo comma sostituire alla parola: "membri", la parola: "giudici". *Uberti (DC).*

Sub-emendamento all'emendamento Conti.

I giudici sono rinnovabili secondo le norme che saranno stabilite dalla legge. *Ambrosini (DC).*

I giudici non sono immediatamente rieleggibili. *Mortati (DC).*

Sub-emendamento all'emendamento Martino Gaetano.



*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominata per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative; i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per la eleggibilità a senatore.

**In sede di coordinamento il testo approvato il 2 dicembre 1947 divenne primi, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 135 testo definitivo. Per l'ultimo comma vedi nota all'art. 134.**

Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, "Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale" (G.U. n. 294 del 25 novembre 1967).

Legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 "Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione" (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989).

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.



TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 128)

Quando, nel corso di un giudizio, la questione d'incostituzionalità di una norma legislativa è rilevata d'ufficio o quando è eccepita dalle parti, ed il giudice non la ritiene manifestamente infondata, la questione è rimessa per la decisione alla Corte costituzionale.

La dichiarazione d'incostituzionalità può essere promossa in via principale dal Governo, da cinquanta deputati, da un Consiglio regionale, da non meno di diecimila elettori o da altro ente ed organo a ciò autorizzato dalla legge sulla Corte costituzionale.

Se la Corte, nell'uno o nell'altro caso, dichiara l'incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata al Parlamento, perché, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali.

Sostituire i primi due commi col seguente:

La legge stabilirà i modi e i termini per i giudizi sull'incostituzionalità delle leggi.

*Arata (PSLI).*

Al terzo comma, sostituire alla parola: "se", la parola: "quando".

*Arata (PSLI).*

Sostituire all'ultimo comma, alle parole: "al Parlamento", le altre: "alle Camere".

*Perassi (PRI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 129)

La legge stabilisce le norme che regolano i conflitti di attribuzione e la composizione e il funzionamento della Corte costituzionale.

Alle parole: "della Corte costituzionale", aggiungere le parole: "e le garanzie di indipendenza dei suoi componenti".

*Perassi (PRI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 "Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale" (G.U. n. 43 del 20 febbraio 1948).

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 "Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale" (G.U. n. 62 del 14 marzo 1953).

Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 "Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale" (G.U. n. 294 del 25 novembre 1967).

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Parte II  
*Ordinamento della Repubblica*

Titolo VI  
*Garanzie costituzionali*

Sezione II  
*Revisione della Costituzione*  
*Leggi costituzionali*





TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 130)

La iniziativa della revisione costituzionale appartiene al Governo ed alle Camere.

La legge di revisione costituzionale è adottata da ciascuna delle Camere in due letture, con un intervallo non minore di tre mesi. Per il voto finale in seconda lettura è richiesta la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera.

La legge di revisione costituzionale è sottoposta a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata in seconda lettura da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

Sostituirlo col seguente:

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere adottate da ciascuna Camera in due letture con un intervallo non minore di tre mesi ed approvate a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera nel voto finale in seconda lettura.

La legge di revisione costituzionale è sottoposta a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge di revisione costituzionale è stata approvata in seconda lettura da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi membri."

*Perassi (PRI).*

*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

La leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ ART. 131)

La forma repubblicana è definitiva per l'Italia e non può essere oggetto di revisione costituzionale.

EMENDAMENTO APPROVATO

Sopprimere l'articolo 131, e, subordinatamente, sostituirlo col seguente:  
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.  
*Nobile (PCI).*


*Approvazione il 27/12/1947 con le modifiche effettuate in sede di coordinamento finale.*

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

art. 139





*Disposizioni transitorie e finali*

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ I BIS)

Aggiuntivo al progetto della Commissione.

Con l'entrata in vigore della presente Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni del Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

*Bonomi (GM); Nitti (UDN);  
Orlando Vittorio Emanuele (GM);  
Conti (PRI); Nenni (PSI); Giannini (UQ);  
Corbino (GM); Macrelli (PRI);  
Bencivenga (UQ); Targetti (PSI);  
Umberti (DC); Calamandrei (GA);  
Gullo Fausto (PCI); Porzio (UDN);  
Facchinetti (PRI); Piccioni (DC);  
Cevolotto (PDL); Camangi (PRI);  
Lami Starnuti, Mazzoni (PSLI);  
Chiostergi, Magrini (PRI);  
Persico (PSLI); Priolo (PSI).*

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.



**PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75**

**EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

**TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

**LEGGI DI MODIFICA**

**TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008**

**TESTO PROPOSTO (GIÀ V)**

Se al momento delle prime elezioni della Camera dei senatori non sono costituiti tutti i Consigli regionali, si procede, anche per il terzo che essi dovrebbero eleggere, con il sistema adottato per gli altri due terzi.

La prima elezione del Presidente della Repubblica, ove non siano già costituiti tutti i Consigli regionali, ha luogo soltanto da parte dei membri dell'Assemblea Nazionale.

**NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE**

Sostituire la parola: "Parlamento" alle altre: "Assemblea Nazionale".

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

TESTI PROPOSTI (GIÀ V BIS I)

Per la prima elezione del Senato saranno altresì nominati senatori con decreto del Presidente della Repubblica i membri del disciolto Senato che fecero parte della Consulta Nazionale. *Alberti (DC)*.

Per la prima elezione del Senato, sono nominati senatori di diritto con decreto del capo provvisorio dello Stato i deputati dell'Assemblea Costituente che abbiano fatto parte del disciolto Senato, o che siano stati presidenti del Consiglio o di Assemblea, o che abbiano avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente.

A tale diritto si può rinunciare, ma la rinuncia deve essere fatta prima della firma del decreto di nomina.

*Leone Giovanni, Avanzini (DC); Rossi Paolo, Pignatari (PSLI); Cifaldi, Villabruna (PLI); Candela (UDN); Alberti (DC); Preziosi (PDL); Corbino (GM); Condorelli (PLI); Constantini (PS); Martinelli, Castelli Aviolio (DC); Adonnino, Aldisio, Andreotti, Angelucci, Arcaini, Balduzzi, Bastianetto, Bellato, Belotti, Bettiol, Bianchini Laura, Braschi, Burato, Caccurri, Caiati, Camposarcuno, Cappelletti, Cappuggi, Carignani, Caristia, Carratelli, Caso, Cassiani, Castelli, Chatrian, Chieffi, Ciampiti, Ciccolungo, Cimenti, Clerici, Coccia, Codacci Pisanelli, Colombo, Colonnetti, Conci Elisabetta, Coppi, Corsanego, Cremaschi Carlo, De Carlo Gerardo, De Maria, De Palma, Del Curto, Delli Caselli Filomena, Di Fausto, Dominedò, Fabriani, Federici Maria, Ferrarese, Ferrario, Firrao, Foresi, Franceschini, Gabrieli, Galati, Garlato, Geuna, Giacchiero, Giordani, Gotelli Angela, Guariento, Guerrieri Filippo, Guidi Cingolani Angela Maria, De Unterrichter Jervolino Maria, La Pira Lettieri, Lizier, Marzotto, Mastino Pietro, Meda, Monterisi, Montini, Morelli Luigi, Mortati, Murdaca, Murgia, Nicotra Maria, Notarianni, Numeroso, Orlando Camillo, Perorari, Perlingieri, Perlingieri, Proia, Quarello, Quintieri Adolfo, Rai Mondì, Regga, Rescigno, Restagno, Rivera, Rondinò Ugo, Romano, Saggin, Scalfaro, Schiratti, Scoca, Siles, Spataro, Sullo, Tessitori, Titomanlio Vittoria, Tosi, Tozzi, Condivi, Trimarchi, Valenti, Valmarana, Vanoni, Vigo, Vicentini, Volpe, Zerbi, Zotta (DC); Pastore Raffaele (PCI); Cacciatore, Caldera, Faralli, Fiorentino, Fogagnolo, Luisetti, Merighi, Merlin Angelina, Musotto, Pieri, Priolo, Stanipacchia, Tega, Tomba, Vernocchi, Vigna (PS); Arata, Binni, Bonfantini, Cairo, Caporali, Carboni Angelo, Cartia, Chiaramello, Corsi, Di Gloria, Fietta, Ghindi, Grilli, Lami, Stamuti, Longhena, Morini, Paris, Pera, Salerno, Sapienza, Sagarat, Silone, Simonini, Treves, Villani, Zagari, (PSLI); Bencivenga, Cannizzo, Capua, Colitto, Corsini, Marinaro, Mastrojanni, Mazza, Miccolis, Penna Buscecchi Ottavia, Perugini, Rognoni (UQ); Bellusci, Bernabei, Camangi, Chiostergi, La Malfa, Mazzei, Paolucci, Spallicci, (PRI); Benedettini, Caroleo, Covelli, De Martino, Fabbri, Santi, Varvaro (GM); Bellavista, Bonino, Colonna, Crispo, Della Seta, Fusco, Morelli Renato, Perrone, Capano, Quintieri Quito (PLI); Basile, Cevolotto, Donati, Nasi, Scotti Alessandro (PDL); Calamandrei (GA).*

Negli atti ufficiali le firme dei proponenti sono riportate in ordine alfabetico, tranne i primi firmatari. Considerato l'elevato numero di proponenti si è ritenuto, per una maggiore snellezza nella lettura, di raggruppare le firme in relazione all'appartenenza ai Gruppi Parlamentari, salvo naturalmente mantenere nell'ordine di presentazione quelle dei primi proponenti.

I deputati al Parlamento dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 e che abbiano fatto parte dell'Assemblea Costituente. *Giannini (UQ)*.

L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia alla nomina a senatori di diritto. *Cevolotto (DC)*.



Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

**In sede di coordinamento il testo approvato il 6 dicembre 1947 divenne III e IV disposizione transitoria e finale.**

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO

Aggiuntivi al progetto della Commissione.

Per la prima elezione del Senato, il Molise, per le sue particolari condizioni sarà considerato come Regione a sé stante, con il numero di senatori che al Molise stesso competono esclusivamente in base alla sua popolazione.

*Camposarcuno (DC); Colitto (UQ).*

Inizialmente presentato alla III disposizione transitoria.

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ VIII BIS)

Aggiuntivo al progetto della Commissione.

La disposizione dell'articolo 76 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di leggi, avrà effetto dalla data di convocazione delle Camere.

*Perassi (PRI).*

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

TESTO PROPOSTO (GIÀ VII)

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i tribunali militari. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvede con legge alla soppressione del Tribunale supremo militare ed alla devoluzione della sua competenza alla Casazione.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvede con legge alla trasformazione del Tribunale supremo militare a termini dell'articolo 111.

EMENDAMENTI APPROVATI

Sostituire il secondo comma con il seguente:  
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Costituzione si provvede con legge a rivedere le attribuzioni del Tribunale supremo militare per coordinarle col principio sancito dall'articolo 102.  
*Colitto, Mastrojanni, Perugi (UQ); Perrone Capano (PLI); Tripei, Rodi, Abozzi, Venditti, Tumelli, Bencivenga, Marinaro, Miccolis (UQ).*

Sostituire alle parole: "sei mesi", le parole: "un anno".  
*Uberti (DC).*  
Sub-emendamento all'emendamento Colitto.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione l'articolo 111.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.  
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione l'articolo 111.



TESTI PROPOSTI (GIÀ V TER)

Aggiuntivi al progetto della Commissione.

Fino a quando non sarà emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario, in conformità alle disposizioni della presente Costituzione, continueranno ad osservarsi le norme dell'ordinamento ora vigente.

*Grassi (UDN).*

(GIÀ III BIS)

Fino a quando non sia entrata in funzione la Corte costituzionale, la cognizione delle controversie sulle materie indicate nel primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è regolata secondo le norme vigenti.

*Mortati (DC); Perasi (PRI).*

(GIÀ IV BIS)

Nella prima formazione della Corte costituzionale i giudici restano in carica per tutto il periodo stabilito nell'articolo 127.

*Ambrosini (DC); Cevolotto (PDL);  
Umberti (DC).*

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

Disposizione transitoria modificata dall'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2., "Modificazione dell' articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte Costituzionale" L'articolo 7 della succitata legge abrogava l'ultimo comma del testo approvato dall'Assemblea costituente".

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.



TESTO PROPOSTO (GIÀ VIII)

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il trapasso delle funzioni statali attribuite alle Regioni e quello di funzionari e dipendenti dello Stato, anche centrali, che si rende necessario in conseguenza del nuovo ordinamento.

Alla Regione sono trasferiti, nei modi da stabilire con leggi della Repubblica, il patrimonio, i servizi ed il personale delle Province.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Aggiungere il seguente comma:

Fino a che non sarà provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative con gli altri enti locali restano alla Provincia le funzioni amministrative attualmente ad essa attribuite e quelle di cui la Regione le deleghi l'esercizio.

EMENDAMENTI APPROVATI

Le Regioni, per la formazione dei loro uffici, trarranno il personale occorrente dalle amministrazioni dello Stato e da quelle degli enti locali, salvo il caso di necessità.  
*Nitti (UDN).*

Presentato in sede di discussione degli articoli 120 e 121 come articolo aggiuntivo; rinviato alle Disposizioni transitorie e finali.

Nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione il Parlamento provvederà alla revisione delle leggi vigenti in relazione alle esigenze dell'articolo 109.

*Tosato (DC); Perassi (PRI).*

Presentato in sede di discussione degli artt. 109, 110, 111 e rinviato alle disposizioni transitorie e finali.

Alle parole: "cinque anni", sostituire le parole: "tre anni".

*Moro (DC).*

Sub-emendamento all'emendamento Tosato-Perassi.

Aggiungere il seguente comma:

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Costituzione sono indette le elezioni per la costituzione dei Consigli regionali.

*Laconi (PCI); Umberti (DC).*

Alle parole: "sei mesi", sostituire le parole: "un anno".

*Corbino (GM); Moro (DC).*

Sub-emendamento all'emendamento Laconi-Uberti. Successivamente il deputato Moro ritirò la propria firma.

Al nuovo testo della Commissione dopo le parole: "alla Provincia", aggiungere le parole: "al Comune".

*Ruini (GM).*

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

**In sede di coordinamento il testo inizialmente approvato venne suddiviso in due disposizioni transitorie e finali: VIII e IX.**

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO

Ved. nota VIII disposizione transitoria e  
finale.

La Repubblica, entro tre anni  
dall'entrata in vigore della Costituzione,  
adeguа le sue leggi alle esigenze delle  
autonomie locali e alla competenza  
legislativa attribuita alle Regioni.

La Repubblica, entro tre anni  
dall'entrata in vigore della Costi-  
tuzione, adeguа le sue leggi alle  
esigenze delle autonomie locali  
e alla competenza legislativa at-  
tribuita alle Regioni.

TESTO PROPOSTO (GIÀ 123 BIS)

Aggiuntivo al progetto della Commissione.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 108, sarà provvisoriamente retta secondo le norme generali contemplate del Titolo V, essendo assicurata la tutela delle minoranze linguistiche dalle apposite norme previste dalla Costituzione.

*Gronchi, Piccioni (DC);*

*Piemonte (PSLI); Facchinetti,*

*Macrelli (PRI); Vigna (PSI);*

*Scoccimarro (PCI).*

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l' articolo 6.

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l' articolo 6.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTI PROPOSTI (GIÀ 125 BIS I)

Aggiuntivi al progetto della Commissione.

Fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione si potrà procedere, con legge costituzionale, alla modificazione delle circoscrizioni regionali stabilite dall'articolo 123, anche senza il concorso delle condizioni di cui all'articolo 125.

*Mortati (DC).*

Fatto salvo il parere delle popolazioni interessate.

*Mastino Pietro (GA).*

Aggiuntivo al testo Mortati.

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo restando tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

La legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 1963.

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo restando tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

TESTO PROPOSTO (GIÀ I)

È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

La disposizione del n. 2 dell'articolo 56 della Costituzione non è applicabile a chi nel periodo fascista ha rivestito le cariche indicate in tale disposizione.

Sono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto per responsabilità fasciste.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Sostituire il terzo comma col seguente: Sono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto per i capi responsabili del regime fascista.

EMENDAMENTO APPROVATO

In deroga all'articolo 45, la legge potrà stabilire, per non oltre un quinquennio dalla data di entrata in vigore della Costituzione, limitazioni alla eleggibilità ed al diritto di voto per coloro che sono da ritenere responsabili, in grado eminente, della formazione e del mantenimento del cessato regime fascista per la natura delle cariche ricoperte o dell'attività esercitata, obiettivamente determinata, in una delle seguenti categorie: membri del Governo, del gran consiglio, degli organi legislativi, del tribunale speciale, della milizia volontaria sicurezza nazionale, delle gerarchie del partito fino al grado di segretario provinciale; funzionari direttivi militari e civili della cosiddetta repubblica sociale. *Mortati (DC).*

Solo l'inciso relativo all'art. 45 e alla limitazione di tempo; il resto dell'emendamento venne ritirato.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.



TESTI PROPOSTI (GIÀ II)

I discendenti delle case già regnanti in Italia non sono elettori né eleggibili a cariche pubbliche.  
I membri di Casa Savoia non possono soggiornare nel territorio della Repubblica italiana.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

I membri e discendenti della Casa Savoia non possono ricoprire cariche elettive e uffici pubblici.  
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio della Repubblica.

(GIÀ III)

La legge dispone l'avocazione allo Stato dei beni di Casa Savoia.

EMENDAMENTO APPROVATO

I beni degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi esistenti nel territorio nazionale sono avvocati allo Stato.  
Sono nulli i trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi avvenuti dopo il 2 giugno 1946.  
*Targetti (PSI); Macrelli (PRI).*

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici, né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

**Legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 "Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione" (G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002).**

**Articolo unico: "I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".**

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici, né cariche elettive.

**\*Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.**

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

**\*Vedi colonna "leggi di modifica".**

TESTO PROPOSTO (GIÀ IV)

Non sono riconosciuti i titoli nobiliari.  
I predicati di quelli esistenti prima del  
28 ottobre 1922 valgono come parte  
del nome.

La legge regola la soppressione della  
Consulta araldica.

L'Ordine mauriziano è mantenuto co-  
me ente ospedaliero.

NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

Sostituire il quarto comma con il se-  
guente:

L'Ordine mauriziano è mantenuto co-  
me ente ospedaliero, nei modi stabiliti  
dalla legge.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.  
I predicati di quelli esistenti prima del  
28 ottobre 1922 valgono come parte  
del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato co-  
me ente ospedaliero e funziona nei  
modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della  
Consulta araldica.

I titoli nobiliari non sono ricono-  
sciuti.

I predicati di quelli esistenti pri-  
ma del 28 ottobre 1922 valgono  
come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conser-  
vato come ente ospedaliero e  
funziona nei modi stabiliti dalla  
legge.

La legge regola la soppressione  
della Consulta araldica.



PROGETTO  
DELLA COMMISSIONE DEI 75

EMENDAMENTI APPROVATI  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TESTO APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI DI MODIFICA

TESTO IN VIGORE  
AL 1° GENNAIO 2008

TESTO PROPOSTO (GIÀ VI BIS I)

Aggiuntivo al progetto della Commissione.

È convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151.

*Mortati (DC).*

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

TESTO PROPOSTO (GIÀ VIII TER)

Aggiuntivo al progetto della Commissione.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvederà alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state prima esplicitamente abrogate o che non siano compatibili con la presente Costituzione.

*Calamandrei (GA).*

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.



TESTO PROPOSTO (GIÀ VI)

Si applica all'Assemblea Costituente la disposizione del secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione.

EMENDAMENTI APPROVATI

Sostituirla con la seguente:  
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente potrà essere riconvocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, commi primo e secondo, e 3, commi primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.  
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamento. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.  
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al primo comma del presente articolo, è convocata dal suo presidente su richiesta motivata del Governo o della metà più uno dei suoi membri.  
*Mortati, Moro, Tosato (DC); Grassi (UDN); Mastino Gesumino, Bettiol (DC).*

Tranne l'espressione: "o della metà più uno dei suoi membri".

Sostituirla con la seguente:  
In applicazione della norma di cui al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, i poteri dell'Assemblea Costituente sono prorogati dalla data del suo scioglimento sino al giorno delle elezioni delle nuove Camere.  
In tale periodo tutte le Commissioni permanenti restano in carica.  
Quelle legislative rinviano al Governo con le eventuali osservazioni e proposte di emendamento i disegni di legge a loro trasmessi.  
I deputati possono presentare interrogazioni chiedendo risposta scritta.  
L'Assemblea Costituente può, in tale periodo, essere convocata in via straordinaria dal suo presidente su richiesta o del Governo o di almeno 200 deputati.  
*Targetti (PSI).*

Solo l'espressione; "di almeno duecento deputati".

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare entro il 31 gennaio 1948 sulla legge elettorale del Senato della Repubblica e sugli statuti regionali speciali.  
*Mortati (DC).*

Aggiungere le parole: "e sulla legge per la stampa".  
*Targetti (PSI).*

Sub-emendamento al primo emendamento Mortati.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.  
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.  
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.  
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.  
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.  
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.  
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.  
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.  
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.



TESTI PROPOSTI (GIÀ IX)

La presente Costituzione sarà promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente.

(GIÀ IX BIS)

Aggiuntivo al progetto della Commissione.

Il Governo provvederà a far depositare il testo della Costituzione nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica, tenendolo ivi esposto per tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

*Bonomi Ivanoe (GM); Conti (PRI); Veroni (PDL).*

EMENDAMENTO APPROVATO  
(ALLA GIÀ IX)

Aggiungere: "ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1948".

*Targetti (PS)*

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.





Palazzo Giustiniani - Sala della Costituzione  
*In questa sala il Capo Provisorio dello Stato,  
Enrico De Nicola, promulgò la Costituzione  
della Repubblica italiana il 27 dicembre del 1947.*

A stylized graphic of the Italian flag is positioned on the left side of the cover. It features a dark green top section with a white wave-like shape, a white middle section with a series of red dots, and a dark green bottom section with a white wave-like shape. The graphic is rendered in a dark, almost black, color against the dark red background.

*La storia della nostra Costituzione*